

Guida al PNRR

IN COLLABORAZIONE CON



PNRR
Italia

Aggiornata a dicembre 2021

Riforme

Concorrenza.....	8
Famiglia.....	10
Fisco.....	11
Giustizia	18
Inclusione e coesione.....	31
Istruzione e ricerca	34
Lavoro.....	40
Professioni	43
Digitalizzazione e proprietà industriale.....	44
Pubblica Amministrazione	51
Salute	65
Transizione ecologica	67
Mobilità sostenibile	76

Focus su

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.....	78
M1C3 - Turismo e cultura 4.0	90
M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare.....	95
M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile.....	102
M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	108
M4C2 - Dalla ricerca all'impresa	120

Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) delinea un articolato pacchetto di riforme e investimenti al fine di accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), perno della strategia di ripresa post-pandemica finanziata tramite il programma Next Generation EU (NGEU).

I fondi a disposizione ammontano a 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026, dei quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di euro prestiti, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, a cui si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali del Fondo complementare e 13 miliardi del React EU, il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa.

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** si articola in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni:

- le **16 Componenti** sono gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi. Ciascuna componente riflette **riforme e priorità di investimento** in un determinato **settore o area** di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari.

In evidenza in questo numero

RIFORME

Fisco

Riforma della riscossione:
novità in vista per governance e
remunerazione 12

*di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal -
Tax Professional Practice*

La riforma dell'IRPEF
semplificherà aliquote
e scaglioni 15

*di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal -
Tax Professional Practice*

Giustizia

Le Alternative Dispute Resolution
“ADR” nella Riforma del processo
civile 22

*di Federica Molinari e Francesco
Salerno - KPMG, Tax&Legal - Legal
Disputes & Resolutions*

Riforma giustizia penale:
il provvedimento di
«deindicizzazione» 26

*di Francesco Marengi - Of
Counsel KPMG, Tax & Legal - White-
Collar&Compliance*

Riforma della giustizia tributaria:
le proposte del CNEL 29

*di Gianluca Stancati, Christian
Attardi, Giorgio Dal Corso, Luca
Nobile e Alberto Renda - KPMG, Tax &
Legal - Tax Disputes & Resolution*

- le **6 Missioni** sono articolate in linea con i 6 Pilastri menzionati dal Regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility), sebbene la formulazione segua una sequenza e una aggregazione lievemente differente.

Le 6 Missioni del PNRR sono:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute.

Il Governo italiano ha ufficialmente trasmesso il testo del PNRR alla Commissione europea il 30 aprile 2021, la quale il 22 giugno 2021 ha proposto una valutazione globalmente positiva.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, che ha recepito la proposta della Commissione europea.

Il 13 agosto 2021 la Commissione Europea ha erogato il prefinanziamento da circa 25 miliardi di euro all'Italia, che rappresentano il 13% dell'importo complessivo dei prestiti e delle sovvenzioni presenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'erogazione di ulteriori fondi, invece, sarà autorizzata in funzione della realizzazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR.

Come dispone l'articolo 24 del regolamento Ue 2021/241, lo Stato «presenta alla commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario» due volte l'anno. Secondo quanto indicato nel decreto firmato il 6 agosto dal Ministro dell'Economia

Digitalizzazione e proprietà industriale

Marchi collettivi e di certificazione: come ottenere i contributi per la promozione all'estero..... 46

di Ginevra Iannucci e Alessandro Legnante - KPMG, Tax&Legal - Intellectual Property & Data Protection

CNALCIS per Made in Italy, anticontraffazione e IP 49

di Ginevra Iannucci e Alessandro Legnante - KPMG, Tax&Legal - Intellectual Property & Data Protection

Pubblica amministrazione

I contorni del nuovo subappalto "senza limiti" 62

di Cristiano Ereddia e Gregorio Mattera - Tax&Legal Government & Public Sector

MISSIONI

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo

Bonus beni Industria 4.0: interconnessione e requisiti obbligatori da mantenere nel tempo 84

di Sara Nuzzaci e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

Il design e l'ideazione estetica assicurano vantaggi fiscali.....87

di Sara Nuzzaci e Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

alla fine di ogni semestre è prevista la richiesta alla Commissione Europea di una rata di rimborso che sarà condizionata al raggiungimento di «obiettivi» o «traguardi» per un certo numero di riforme e progetti. La commissione valuta poi «se i pertinenti traguardi e obiettivi» siano stati «conseguiti in misura soddisfacente» e, in questo caso, autorizza l'erogazione del contributo finanziario.

(La Guida è aggiornata al 10 dicembre 2021)

Anno di conclusione del PNRR: 2026

Le riforme sono espressamente connesse agli obiettivi generali del PNRR, concorrendo, direttamente o indirettamente, alla loro realizzazione.

A tal fine, il Piano comprende **3 diverse tipologie di riforme**:

Riforme orizzontali o di contesto, d'interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano (innovazioni strutturali dell'ordinamento, idonee a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese).

Riforme abilitanti (interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati).

Riforme settoriali, contenute all'interno delle singole Missioni (innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali: ad es., le procedure per l'approvazione di progetti su fonti rinnovabili, la normativa di sicurezza per l'utilizzo dell'idrogeno).

A queste si aggiungono le **riforme di accompagnamento alla realizzazione del Piano** (sebbene non ricomprese nel perimetro del Piano, devono considerarsi concorrenti alla

Formazione 4.0: il training alla prova della trasformazione digitale 90

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli e
Pietro Ronzani - KPMG, Tax&Legal,
PNRR Service Line

M2C1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile

I progetti faro di economia circolare nel PNRR.....102

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli,
Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal,
PNRR Service Line

M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Come cambia la circolazione dei crediti d'imposta per l'edilizia..... 115

di Gianluca Stancati, Stefano Rizzo,
Stefano Mazzocchetti, Piergiorgio
Morgano e Giulia Spigariol -
Tax&Legal - Eco-Sisma Bonus Service
Line

Crediti d'imposta: modalità e termini di sospensione delle comunicazioni di cessione 121

di Gianluca Stancati, Stefano
Rizzo, Giulia Spigariol e Stefano
Mazzocchetti - KPMG, Tax&Legal -
Eco-Sisma Bonus Service Line

M4C2 - Dalla ricerca all'impresa

FIS: procedura competitiva per attività di ricerca fondamentale 129

di Sara Nuzzaci, e Arianna Latino -
KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

realizzazione degli obiettivi generali del PNRR: tra queste devono includersi gli interventi programmati dal Governo per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale e per l'estensione e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali).

Inoltre, le **6 Missioni del PNRR condividono priorità trasversali**, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali.

Indice delle Riforme

Tempi di realizzazione: 2021

- Legge annuale della concorrenza
- Riforma fiscale - collegato
- Riforma della giustizia tributaria - collegato
- Riforma ordinamento giudiziario
- Riforma del processo civile
- Riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale
- Parità di genere 2021-2026
- Incentivazione alle imprese, e in particolare semplificazione per gli investimenti del Mezzogiorno
- Riforma sulla disabilità
- Riforma organizzazione sistema scolastico
- Riforma sistema di reclutamento degli insegnanti
- Istituzione scuola di alta formazione per il personale scolastico
- Riforma istituti tecnici e professionali
- Riforma del sistema di orientamento
- Riforma classi di laurea
- Riforma dei dottorati
- Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti
- Politiche attive del lavoro e formazione
- Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni
- Semplificazione delle norme sul reclutamento personale PA
- Riforma funzionale all'attuazione del PNRR
- Semplificazioni e riduzione oneri burocratici in connessione all'avvio del PNRR
- Riforma carriere PA
- Semplificazione dei contratti pubblici

- Revisione norme anticorruzione - collegato
- Riforma dei contratti pubblici
- Processo di acquisto ICT
- Riforma cloud first e interoperabilità
- Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario
- Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima
- Semplificazione in materia ambientale
- Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
- Edilizia, urbanistica e rigenerazione urbana
- Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile
- Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli

Tempi di realizzazione: 2022

- Legge annuale della concorrenza 2022
- Ufficio del Processo
- Riorganizzazione della rete IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
- Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso
- Nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico
- Strategia nazionale per l'economia circolare
- Interventi contro il dissesto idrogeologico
- Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati

Tempi di realizzazione: 2023

- Legge annuale concorrenza 2023 o altro provvedimento da adottare entro il 2024
- Ordinamento professionale delle guide turistiche
- Riforma proprietà industriale - collegato
- Riforma di interventi per anziani non autosufficienti
- Misure di sostegno all'idrogeno

Tempi di realizzazione: 2024

- Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore

Tempi di realizzazione: 2026

- Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

Tempi di realizzazione: da stabilire

- Sostegno della famiglia
- Riforma delle Zone Economiche Speciali (ZES)
- Riforma ITS (istituti tecnici superiori)
- Riforma degli ammortizzatori sociali - collegato
- Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")
- Contrasto del consumo del suolo

- Semplificazione trasporto pubblico locale
- Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
- Semplificazione interventi settore idrico
- Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI
- Accelerazione iter di approvazione dei progetti ferroviari
- Semplificazione procedure pianificazione strategica settore portuale
- Semplificazione procedure per impianti di fornitura energia elettrica a navi
- Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci
- Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti per l'adozione della eCMR

 Tempi di realizzazione: 2021

 Tempi di realizzazione: 2022

 Tempi di realizzazione: 2023

 Tempi di realizzazione: 2024

 Tempi di realizzazione: 2026

 Tempi di realizzazione: da stabilire

Concorrenza



Riforma	Obiettivi
Legge annuale della concorrenza (RIFORMA ABILITANTE)	Adozione di normative relative a diversi ambiti: a) realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche nel settore delle telecomunicazioni nelle aree prive di copertura, nel settore portuale e delle reti di energia elettrica; b) concessioni di grande derivazione idroelettrica, distribuzione di gas naturale; vendita di energia elettrica; c) riforma servizi pubblici locali, anche prevedendo l'approvazione di un TU in ambito sanitario, nel settore della gestione dei rifiuti, diffusione delle energie rinnovabili; d) rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement e dei poteri di regolazione settoriale; e) vigilanza del mercato e conformità dei prodotti con riferimento al regolamento 2019/1020.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 2021	DDL annuale della concorrenza 2021.

Riforma	Obiettivi
Legge annuale della concorrenza 2022. (RIFORMA ABILITANTE)	Potrebbe contenere: • norme finalizzate ad assicurare la tempestiva attuazione dei piani di sviluppo della rete per l'energia elettrica (legge annuale 2022); • norme in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022); • norme in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2022. Presentazione alle Camere (approvazione dicembre 2023).	DDL annuale della concorrenza 2022.

Riforma	Obiettivi
Legge annuale concorrenza 2023 o altro provvedimento da adottare entro il 2024 (RIFORMA ABILITANTE)	Completamento della liberalizzazione del mercato elettrico. Potrebbe: • contenere norme in materia di concessioni autostradali prevedere gare competitive per gli affidamenti, fatti salvi i presupposti europei per l'in house; • rafforzare i divieti di proroga e di rinnovo automatico; • potenziare i controlli pubblici sull'esecuzione delle opere realizzate dai concessionari, in connessione con le previsioni introdotte nel nuovo codice dei contratti pubblici. In materia di vendita di energia elettrica, occorre completare il processo di piena liberalizzazione nel settore previsto per il 2023, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle micro-imprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele gradualità, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2023 e giugno 2024. Presentazione alle Camere (approvazione entro dicembre 2024).	DDL annuale della concorrenza 2023 o altro provvedimento normativo da adottare entro il 2024.

Famiglia



Riforma	Obiettivi
Sostegno della famiglia (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)	• Attivare politiche per promuovere la natalità (contrastare la denatalità) • Promuovere misure per il sostegno alle famiglie con figli, per la promozione della partecipazione al lavoro delle donne, per il sostegno ai giovani • Introdurre l'Assegno Unico e Universale • Revisionare i congedi parentali • Introdurre misure per il sostegno ai percorsi educativi dei figli. • potenziare la sicurezza lavorativa, attraverso le misure di sostegno al lavoro femminile • Attuare la revisione dei meccanismi che consentono una conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli a carico di entrambi i genitori • Garantire equità fiscale • Attivare politiche per la formazione e l'emancipazione giovanile
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato	D.L. 8 giugno 2021, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 Consulta il documento su ONE FISCALE Consulta il documento su One LAVORO

Fisco



Riforma	Obiettivi
Riforma fiscale - collegato (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)	Raccolta e razionalizzazione della legislazione fiscale in un Testo Unico, integrato e coordinato con le disposizioni normative speciali, da far a sua volta confluire in un unico Codice tributario.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2021.	DDL delega legislativa (Disegno di legge C. 3343).

Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.

Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.

Scopri di più >

Riforma della riscossione: novità in vista per governance e remunerazione

di Fabio Avenale KPMG, Tax&Legal
- Tax Professional Practice

[Torna al sommario](#)

L'art. 5 della bozza della **legge di Bilancio 2022** anticipa parte dei contenuti della **riforma fiscale** che, a sua volta costituisce una delle manovre di accompagnamento del PNRR.

La necessità di **reformare il sistema della riscossione** nasce non solo dall'esigenza di rendere il sistema tributario efficiente anche sotto il profilo della attuazione del prelievo (il PNRR prevede anche che la riforma si realizzi focalizzi sul contrasto all'evasione e sull'efficientamento della "giustizia tributaria"), ma anche per tenere conto della sentenza della Consulta n. 120/2021. In tale pronuncia il giudice delle leggi si esprime sulla legittimità o meno dell'**aggio** nell'esecuzione forzata tributaria.

I rilievi della Corte Costituzionale

Al riguardo si evidenzia come, sulla base dei dati forniti dalla Corte dei Conti e dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate nel corso delle

recenti audizioni parlamentari, sia emerso un quadro preoccupante circa la gestione della riscossione. Più in particolare, si è resa evidente l'**abnorme dimensione delle esecuzioni infruttuose** (circa mille miliardi accumulati negli ultimi vent'anni) a fronte di un **modestissimo indice di riscossione** (13,3%), dati che non hanno uguali nel panorama internazionale. Inoltre, è stato sottolineato come i costi di tale gestione deficitaria della riscossione ricadano su una limitata platea di contribuenti - i cc.dd. tardivamente solventi - ciò in modo sproporzionato e anche irragionevole, in quanto prevalentemente imputabile alla sostanziale inefficienza dello Stato nel riscuotere i propri crediti.

Infine, è stato annotato come tutto ciò non sia solo causa di rilevanti **perdite di gettito** e d'ingiusto aggravamento per l'anzidetta categoria di contribuenti, ma incida pesantemente sulla tenuta stessa del sistema tributario nel suo complesso, con il concreto rischio di una grave **compromissione del "dovere tributario"** preordinato al finanziamento dell'insieme dei diritti costituzionali, e così, con una prospettiva finale di vero e proprio "collasso" dell'ordinamento tributario.

La Corte Costituzionale descrive un quadro riguardante il sistema della riscossione fortemente degenerativo dei più alti principi costituzionali e ordinamentali, a fronte del quale l'illegittimità costituzionale dell'aggio degrada, in effetti, a mero corollario statutivo.

Occorre, inoltre, precisare che, in concreto, da parte della Consulta non v'è stata una esplicita declaratoria di incostituzionalità dell'aggio, in quanto nel dispositivo finale la stessa ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di cui era stata investita. Invero, la Corte ha adottato una sentenza qualificabile come **"monito"** a cui ricorre quando, per varie ragioni, pur riscontrando l'esistenza di situazioni di problematica compatibilità (se non di radicale incompatibilità) della legislazione con il dettato costituzionale, ritiene di non poter giungere a una dichiarazione di incostituzionalità e conclude il giudizio con una decisione di infondatezza o di inammissibilità. La caratteristica di queste decisioni è, tuttavia, quella di contenere, in motivazione, un **invito al legislatore** affinché questi intervenga a sanare il vizio di costituzionalità e a modificare la disciplina oggetto del sindacato in modo tale da renderla conforme a Costituzione.

La Corte, così motivando, ha in realtà inteso impartire un monito al legislatore, frenando quindi i propri poteri abrogativi, ma evidenziando, nella parte finale della pronuncia, come per rimediare al pur riscontrato *vulnus* costituzionale sussistesse nel caso una pluralità di scelte legislativamente diversificate "secondo uno spettro di possibilità che varia dalla **fiscalizzazione degli oneri della riscossione** (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive, alla previsione di soluzioni, anche miste, che prevedano criteri

e limiti adeguati per la determinazione di un **aggio proporzionato**".

Cosa prevede la legge di Bilancio 2022

Venendo al testo dell'art. 5, scopo del legislatore, con la riforma contenuta nella bozza della legge di Bilancio 2022, è la prosecuzione dell'evoluzione del modello organizzativo e procedimentale del sistema nazionale della riscossione nella direzione del definitivo **superamento del modello "duale"**, anche in ottica di potenziamento dell'efficienza amministrativa e di semplificazione del sistema nel suo complesso.

Tale obiettivo viene realizzato attraverso la **progressiva integrazione tra le due Agenzie** che, nella prima fase, si realizzerà attraverso il cambiamento nella **governance di controllo** dell'Agente della riscossione e del sistema di remunerazione per l'attività svolta.

La funzioni di **indirizzo operativo e controllo** saranno attribuite all'**Agenzia delle Entrate**, ente titolare della funzione di riscossione. Ciò permetterà una maggiore efficienza dell'attività nel recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione anche attraverso il più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti in un'ottica di progressiva uniformità.

Di conseguenza sono previste alcune modifiche dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con riferimento agli Organi dell'ente, viene disposta la sostituzione della figura del

Presidente con quella di Direttore, pur mantenendo inalterato il ruolo dello stesso nel presiedere il Comitato di gestione, realizzando così una perfetta simmetria nella denominazione del ruolo con l'Agenzia delle Entrate e con le altre Agenzie fiscali.

Viene, inoltre, stabilito che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possono stipulare apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme temporanee di assegnazione del personale, comunque denominate, da un'agenzia all'altra, per incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali.

Inoltre, anche in considerazione di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale, sarà adottato un **adeguamento del sistema di remunerazione** dell'Agente della riscossione - al pari delle altre Agenzie fiscali - attraverso una dotazione con **oneri a carico del bilancio dello Stato** che assicuri il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

Tale sistema, peraltro, risulta anche idoneo a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente che presenta spesso criticità correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli Enti Creditori delle spese sostenute per le attività di riscossione svolte (rimborso spese per procedure di recupero e diritti di notifica). In tale sede, la Consulta ha inoltre precisato che “[...] attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia

dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive [...]”.

L'erogazione delle risorse destinate al regolare funzionamento del rinnovato servizio della riscossione, sarà specificamente disciplinata nello Statuto dell'Ente con modalità tali da garantirne l'equilibrio finanziario dello stesso oggi assicurato dagli aggi trattenuti sui versamenti giornalieri.

Nella bozza di legge di Bilancio sono, inoltre, stabilite le nuove regole con cui saranno coperte le **spese della procedura di riscossione**. Tra queste merita evidenziare che vi sarà una:

- **quota a carico del debitore** denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, che individuerà anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- una **quota**, sempre **a carico del debitore**, correlata alla **notifica della cartella di pagamento** e degli altri atti di riscossione, che sarà determinata con il decreto di cui sopra.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

La riforma dell'IRPEF semplificherà aliquote e scaglioni

di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

[Torna al sommario](#)

Proseguiamo l'analisi della **riforma fiscale** che costituisce una delle manovre di accompagnamento del PNRR, focalizzandoci su un aspetto della riforma stessa che potrebbe essere già introdotto attraverso emendamenti alla bozza di **legge di Bilancio 2022**, anziché trovare applicazione con i decreti legislativi previsti dal disegno di legge delega per la riforma fiscale.

In particolare, ci soffermeremo sulla riforma dell'IRPEF che appare essere una delle riforme che potranno essere anticipate con la legge di Bilancio 2022.

Gli obiettivi della riforma dell'IRPEF

In linea generale, la riforma dell'IRPEF è finalizzata a garantire il rispetto del **principio di progressività** (come statuito dal Ddl delega) con gli obiettivi di:

i) ridurre gradualmente le **aliquote medie effettive** derivanti dall'applicazione dell'IRPEF,

anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

ii) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle **aliquote marginali effettive** derivanti dall'applicazione dell'IRPEF.

Sulla base di quanto è emerso dall'indagine conoscitiva formulata dalle Commissioni della Camera e del Senato a conclusione delle audizioni, la combinazione dei vari elementi di definizione della base imponibile e dell'imposta personale, del sistema dei contributi sociali e delle regole di erogazione dei trasferimenti determina il livello e l'andamento delle aliquote medie effettive (ovvero l'incidenza del prelievo sul reddito complessivo) e delle aliquote marginali effettive (intese come il prelievo sulle unità di reddito aggiuntivo).

È emerso, nel corso delle audizioni, che tali elementi influiscono sull'offerta di lavoro, sull'evasione e sul lavoro irregolare.

In particolare, la **tassazione ottimale del reddito** richiederebbe, in termini di teoria economica, una forma a "U" dell'andamento delle aliquote marginali effettive in relazione all'aumentare del reddito imponibile. Idealmente, infatti, la struttura delle aliquote marginali effettive dovrebbe essere tale da determinare **basse aliquote per le fasce di reddito medio**, dove si concentrano la maggior parte dei contribuenti e dove, pertanto, gli effetti distorsivi

della tassazione sono più inefficienti per il sistema. Le aliquote marginali dovrebbero poi salire per le **fasce di reddito più alte**, in modo da supportare la redistribuzione con il minimo livello di distorsione delle scelte individuali, data la scarsa numerosità di contribuenti in tale fascia.

Per quanto riguarda, invece, le **fasce di reddito più basse**, la teoria economica della tassazione prevede idealmente elevate aliquote marginali, dovute non già all'elevato prelievo, bensì al graduale venir meno delle forme di sostegno previste dal sistema.

Per questi contribuenti, in corrispondenza di elevate aliquote marginali, il carattere equo del sistema di tassazione sarebbe garantito da basse aliquote medie. A causa delle alte aliquote marginali effettive, tuttavia, i contribuenti delle fasce di reddito più basse potrebbero ritrovarsi nella c.d. **“trappola della povertà”**. Un possibile rimedio può essere rappresentato da specifiche detrazioni per lavoratori a basso reddito. Tali detrazioni, via via più diffuse a livello internazionale, fanno parte di una struttura ottimale della tassazione e consentirebbero di ridurre il costo del lavoro e di creare posti di lavoro per i lavoratori meno qualificati.

La possibile struttura della riforma dell'IRPEF

La struttura della riforma dell'IRPEF sta prendendo forma. Essa sarà definita, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti obiettivi specifici:

1. **l'abbassamento dell'aliquota media effettiva** con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000. In dettaglio, la modifica delle aliquote dovrebbe prevedere la conferma dell'aliquota del **23%** per i redditi **fino a 15.000 euro**, un'aliquota del **25%** per i redditi **fino a 28.000 euro**, un'aliquota del **35%** per la fascia di reddito successiva **fino a 50.000 euro** e, infine, un'aliquota del **43%** per redditi **superiori a 50.000 euro**;
2. la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche.

La modalità attraverso cui raggiungere tali obiettivi sarà caratterizzata da un intervento semplificatore sul combinato disposto di **scaaglioni, aliquote e detrazioni** per tipologia di reddito, incluso l'assorbimento degli interventi del 2014 e del 2020 riguardanti il lavoro dipendente (bonus Renzi e bonus Gualtieri).

Inoltre, dovrebbe essere prevista l'introduzione di un **reddito minimo esente senza obbligo di dichiarazione** per i contribuenti che si collocano sotto la relativa soglia. Tale minimo esente dovrebbe preferenzialmente essere inteso come una maxi-deduzione a valere su tutta la distribuzione dei redditi (o su parte di essa) adeguando corrispondentemente il livello delle aliquote.

Il livello di minimo esente dovrebbe essere maggiorato in caso di lavoratori di età inferiore ai 35 anni. In subordine, qualora il costo di questo intervento dovesse risultare incompatibile

con gli equilibri di finanza pubblica, dovrebbe essere introdotto con la sola finalità di ridurre il carico burocratico sui contribuenti; in tal caso, il vantaggio fiscale nei confronti dei lavoratori under 35 potrebbe assumere la forma di una maggiorazione della deduzione in forma fissa per lavoro dipendente, che dovrebbe sostituire l'attuale detrazione decrescente.

La riforma dovrebbe considerare, inoltre, la modifica degli istituti che disincentivano l'offerta di lavoro, con riferimento al secondo percettore di reddito (in particolare, la **detrazione per il coniuge a carico**) e l'introduzione di specifici incentivi in tal senso, al fine di sfruttare la maggiore elasticità dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare.

A tal proposito, potrebbe essere considerata, come emerge dalla relazione finale, l'introduzione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico.

Saranno, quindi, oggetto di una completa **revisione** le **deduzioni** dalla base imponibile e delle **detrazioni** dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta.

In particolare, per quanto concerne le spese fiscali relative al consumo di particolari beni o servizi, sarà indispensabile che la riforma contenga le necessarie premesse per una azione volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) una riduzione della loro numerosità;
- b) una semplificazione del sistema.

Le modalità attraverso cui raggiungere i sopra citati obiettivi sono così individuate:

- a) eliminazione di quelle spese fiscali il cui beneficio pro-capite medio (ovvero il numero di beneficiari) sia inferiore ad una soglia appositamente determinata;
- b) passaggio (completo o parziale) del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche, istituendo un meccanismo volontario di erogazione diretta del beneficio - a fronte del pagamento con strumenti tracciabili - con l'ausilio degli strumenti tecnologici a disposizione.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Giustizia



Riforma	Obiettivi
Riforma della giustizia tributaria – collegato (RIFORMA ORIZZONTALE)	• Migliorare l'accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico (progetto da realizzarsi nell'arco di un triennio) • Introdurre il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione • Rafforzare le dotazioni di personale e gli incentivi economici per il personale ausiliario • Ampliare l'organico della Sezione tributaria della Corte di Cassazione • Revisionare l'istituto della mediazione al fine di ridurre il contenzioso
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Approvazione. Entro la fine del 2022 i decreti attuativi e la riforma delle Commissioni tributarie. Entro la fine del 2023, possano essere adottati gli eventuali ulteriori strumenti attuativi (decreti ministeriali e/o regolamenti).	DDL delega legislativa. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha costituito una commissione di studio chiamata a elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per deflazionare e ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario. La Commissione ha iniziato i propri lavori in data 30 marzo 2021 e il 30 giugno 2021 ha presentato al Ministro dell'Economia e delle finanze e al Ministro della Giustizia la relazione finale dei lavori, nella quale sono riportate una serie di proposte di intervento per la realizzazione di una riforma strutturale della giustizia tributaria. CNDCEC - Audizione 19/05/2021 Consulta il documento su One FISCALE

Riforma	Obiettivi
Riforma ordinamento giudiziario (RIFORMA ORIZZONTALE)	• Ottenere un generale miglioramento sull'efficienza e sulla complessiva gestione delle risorse umane, attraverso una serie di innovazioni dell'organizzazione dell'attività giudiziaria • Garantire un esercizio del governo autonomo della magistratura libero da condizionamenti esterni o da logiche non improntate al solo interesse del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Calendarizzazione alla Camera.	DDL delega legislativa A.C. 2681.

Riforma	Obiettivi
Riforma del processo civile (RIFORMA ORIZZONTALE)	3 dorsali di intervento: 1) accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (alternative dispute resolution); 2) apportare le necessarie migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all'autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente; 3) intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Approvazione attuazione delega entro il 2022.	L. 26 novembre 2021, n. 206 <u>Consulta il documento su One LEGALE</u>

Riforma	Obiettivi
Riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale (RIFORMA ORIZZONTALE)	Rendere più efficiente il processo penale e ad accelerarne i tempi di definizione. Tenuto conto di quanto contenuto nei disegni di legge già presentati all'esame del Parlamento, il Governo punta a: • semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni; • elaborare interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare finalizzati ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni concernenti l'azione penale; • ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l'incentivazione dei benefici connessi con interventi su patteggiamento, giudizio abbreviato e decreto penale di condanna; • predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell'esercizio dell'azione penale e nell'accesso al dibattimento tanto in primo grado quanto in fase di gravame; • garantire al dibattimento di primo grado maggiore scorrevolezza; • migliorare l'accesso, snellire le forme e ridurre la durata del giudizio di appello, che rappresenta una fase particolarmente critica, in specie per la prescrizione del reato; • definire i termini di durata dei processi, con previsione degli opportuni meccanismi di adattamento alle eventuali specificità dei singoli uffici giudiziari.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro il 2021. Approvazione attuazione delega entro il 2022.	L. 27 settembre 2021, n. 134 <u>Consulta il documento su One LEGALE</u>

Riforma	Obiettivi
Ufficio del Processo (nell'ambito della riforma già avviata dell'ordinamento giudiziario)	Assunzione a tempo determinato del personale per il team del giudice per smaltire arretrato.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro i primi mesi del 2022, completare le procedure relative alle assunzioni. Dal 2022 piena operatività.	



Laura, Avvocato Civilista



PUNTARE DRITTO ALL'OBIETTIVO

Per avere successo servono capacità di analisi e visione d'insieme.

One LEGALE nasce per questo.

La nuova soluzione digitale di Wolters Kluwer, grazie alla completezza delle fonti, a interpretazioni autorevoli e a sistemi di ricerca evoluti, consente di individuare subito tutto ciò che serve.

Perché avere tutti gli strumenti per puntare dritto all'obiettivo fa grande la differenza.

Chiedi la Prova Gratuita

One LEGALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

Le Alternative Dispute Resolution “ADR” nella Riforma del processo civile

di Federica Molinari e Francesco Salerno
- KPMG, Tax&Legal – Legal Disputes & Resolutions

[Torna al sommario](#)

La Legge 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata sulla G.U. 9 dicembre 2021, n. 292, riforma le ADR in un’ottica di unificazione, incentivo e potenziamento dedicando i c. 4 e 15 dell’art. 1.

Art. 1 c. 4

Il c. 4 individua i criteri per la modifica della mediazione e della negoziazione assistita tramite:

a) l’adozione di un testo unico

Nell’esercizio della delega i d.lgs. attuativi dovranno armonizzare la normativa delle ADR e raccogliere le discipline, eccetto l’arbitrato, in un Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione (cd. TUSC).

b) l’incentivo alla mediazione e alla negoziazione assistita

La Legge 26 novembre 2021, n. 206 individua i principi per promuovere dette procedure tramite:

1. il riordino e la semplificazione degli **incentivi fiscali** prevedendo:

- l’incremento dell’esenzione dell’imposta di registro ex art. 17, c. 3, d.lgs. n. 28/2010;
- la semplificazione della procedura per la determinazione del credito d’imposta ex art. 20, d.lgs. n. 28/2010;
- il riconoscimento di un credito d’imposta pari al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella mediazione nei limiti dei parametri professionali;
- il riconoscimento di un credito d’imposta pari al contributo unificato qualora il giudizio risulti estinto a seguito dell’accordo di mediazione;
- l’estensione del gratuito patrocinio;
- la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione pari all’indennità non esigibile dalla parte nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio.

2. L’**estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione** in materia di:

- contratti di:
 - (i) associazione in partecipazione;
 - (ii) franchising;
 - (iii) opera;
 - (iv) rete;
 - (v) somministrazione;
 - (vi) subfornitura;

- società di persone;
- consorzi.

3. **Innovazioni e riordino delle disposizioni** per lo svolgimento della mediazione e della negoziazione assistita.

Sul punto i d.lgs. dovranno:

- specificare che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale;
- indicare nei procedimenti di opposizione a d.i., nell'ipotesi di mediazione obbligatoria, quale parte è tenuta a presentare la relativa domanda, nonché definire le conseguenze laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;
- riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della mediazione favorendo la partecipazione personale delle parti e l'effettivo confronto sulle questioni controverse regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
- prevedere la possibilità per le parti della mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti, munito dei poteri necessari;
- valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice ex art. 5, c. 2, d.lgs. n. 28/2010;
- prevedere che la mediazione e la negoziazione assistita possano essere svolte

su accordo delle parti con modalità telematiche;

- stabilire per le controversie ex art. 409 c.p.c. la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita;
- semplificare la negoziazione assistita con l'utilizzo di un modello di convenzione elaborato dal CNF;
- apportare modifiche all'art. 6 L. n. 162/2014 stabilendo che:
 - (i) gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita contengano anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;
 - (ii) il giudizio di congruità ex art. 5, 8 c. L. n. 898/1970 sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;
 - (iii) gli accordi muniti di autorizzazione siano conservati, in originale, presso l'Ordine degli Avvocati che ne rilascia copia autentica alle parti, ai difensori e ai terzi interessati;
 - (iv) i legali siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria qualora violino l'obbligo di trasmissione;
- prevedere, qualora sia previsto espressamente dalla convenzione di negoziazione assistita, la possibilità di svolgere attività istruttoria (cd. attività di istruzione stragiudiziale) consistente nell'acquisizione di dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'art.

2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente. In tal senso, la legge 26 novembre 2021, n. 206 contiene la delega a stabilire:

- (i) le garanzie per le parti e i terzi in merito alle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non renderle, prevedendo misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;
- (ii) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e le conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio ed ex artt. 96 e 642, 2 c. c.p.c.;
- (iii) l'utilizzabilità delle prove raccolte nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione;
- (iv) l'avvertimento che il compimento di abusi costituisce per l'avvocato grave illecito disciplinare indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

c) Il potenziamento della formazione e dell'aggiornamento dei mediatori.

La L. 26 novembre 2021, n. 206 si pone l'obiettivo di:

1. revisionare la disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori e dei

criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori;

2. riformare i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro.

Art. 1 c. 15

Il c.15 reca principi per la modifica della disciplina dell'arbitrato volti a:

- a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro reintroducendo la facoltà di riconsulenza per gravi ragioni di convenienza prevedendo:
 1. l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga le circostanze rilevanti idonee a pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza;
 2. l'invalidità dell'accettazione della nomina e la decadenza, qualora l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ex art. 815 c.p.c., possono essere fatte valere come motivi di riconsulenza;
- b) prevedere l'esecutività del decreto con il quale il presidente della Corte d'Appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;
- c) stabilire l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari qualora le parti abbiano manifestato la loro volontà in tal senso nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo mantenendo in capo al giudice ordinario il potere cautelare

nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri;

- d) disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi ex art. 829, 1 c. c.p.c., per contrarietà all'ordine pubblico, nonché le modalità di attuazione della misura cautelare;
- e) stabilire, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;
- f) ridurre a 6 mesi il termine ex art. 828, 2 c. c.p.c. per l'impugnazione per nullità del lodo rituale;

- g) prevedere nella prospettiva di un riordino organico della materia, l'inserimento nel c.p.c. delle norme relative all'arbitrato societario e l'abrogazione del d.lgs. n. 5/2003;
- h) stabilire la reclamabilità dell'ordinanza ex art. 35, c. 5 d.lgs. n. 5/2003 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;
- i) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;
- j) prevedere che le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a trasparenza, rotazione ed efficienza.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Riforma giustizia penale: il provvedimento di «deindicizzazione»

di Francesco Marengi - Of Counsel KPMG,
Tax & Legal - White-Collar&Compliance

[Torna al sommario](#)

Dopo l'approvazione in via definitiva da parte del Senato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della riforma della giustizia penale (l. 27 settembre 2021, n. 134, in G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021): tra i principi e criteri direttivi per il Governo, anche l'introduzione di un apposito provvedimento di «deindicizzazione», a tutela del diritto all'oblio degli indagati o imputati la cui posizione sia stata definita da un decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

L'art. 1, co. 25, della l. 134/2021 delega il Governo a modificare le **norme di attuazione**, di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale in materia di **comunicazione della sentenza**, indicando – quale principio e criterio direttivo per l'intervento delegato – di prevedere che il **decreto di archiviazione**, la **sentenza di non luogo a procedere** e di **assoluzione** costituiscano **titolo** per l'emissione di un **provvedimento di deindicizzazione**, che garantisca **in modo effettivo** il **diritto**

all'oblio degli indagati o imputati, nel rispetto della normativa europea in tema di protezione dei dati personali.

Il nuovo diritto all'oblio per indagati e imputati

In termini generali, il diritto all'oblio (o più precisamente «diritto alla cancellazione») è disciplinato dall'art. 17 del GDPR, che elenca i casi nei quali l'interessato ha **diritto** di ottenere dal titolare del trattamento la **cancellazione dei dati personali che lo riguardano**, a tutela della propria riservatezza e della propria identità personale.

La disposizione rappresenta il punto di arrivo di una significativa **evoluzione giurisprudenziale** a livello europeo: a partire dal celebre caso *Google Spain* (C131/12), la Corte di Giustizia ha infatti riconosciuto il diritto di ciascuno di «controllare» i **risultati che appaiono sul web** a seguito della digitazione del proprio nome e di **richiedere al gestore di un motore di ricerca la rimozione** dei *link* verso tutti quei contenuti che, pur legittimamente pubblicati e veritieri, il singolo non ritenga tuttavia **più pertinenti** con la propria immagine «sociale» e non più attuali in ragione del decorso di un determinato lasso di **tempo**.

Espressione del diritto di ogni persona «alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano», il diritto all'oblio non ha, tuttavia, carattere assoluto, ma richiede di essere **bilanciato** caso per caso con l'interesse economico del gestore del motore di ricerca e soprattutto con l'interesse del pubblico ad accedere alle informazioni.

La riforma sembra invece delineare un più ristretto perimetro entro il quale il diritto all'oblio, rispetto a informazioni di carattere giudiziario, deve essere **tutelato in termini assoluti**: qualora, infatti, un procedimento penale si sia concluso in senso favorevole per l'indagato/imputato (con **archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione**) il diritto dell'interessato alla **deindicizzazione** delle notizie ad esso relative parrebbe ottenere una tutela **piena** e non suscettibile di bilanciamento con interessi contrapposti.

Diversamente, in tutte le altre ipotesi l'interessato potrà richiedere la **deindicizzazione** dei contenuti relativi a procedimenti penali o condanne soltanto al ricorrere dei presupposti, positivi e negativi, individuati dall'art. 17 GDPR e precisati dalla giurisprudenza: ad esempio, l'insussistenza di un **interesse pubblico** specifico e attuale alla diffusione della notizia, o il decorso di un significativo lasso di **tempo** dai fatti, che renda l'informazione non più rilevante o non più attuale (ad es. perché riferita a una precedente fase di un procedimento giudiziario) e, dunque, renda il trattamento non più necessario.

Infine, il riferimento alla «**deindicizzazione**» sembrerebbe evidentemente limitare la portata di questo "speciale" diritto all'oblio al solo contesto dei **motori di ricerca e affini**, lasciando impregiudicata la facoltà di **editori e responsabili di testate giornalistiche o telematiche** di pubblicare, conservare su archivi telematici e rendere accessibili sul proprio sito *web* notizie relative a procedimenti penali

(passati), pur se definiti con archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione. Anche in questo caso, la disciplina di riferimento sarà quella "generale" in tema di diritto all'oblio, come da ultimo interpretata dalle Sezioni Unite della Cassazione civile (sent. n. 1981/2019) che, in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca, libertà di stampa e di informazione, hanno sottolineato l'esigenza di contemperare la libertà delle scelte editoriali con la necessaria sussistenza di un attuale interesse della collettività alla notizia (ad es. per la notorietà o il ruolo pubblico rivestito dal soggetto interessato) e con l'impiego di modalità espressive non eccedenti lo scopo informativo.

Il provvedimento di deindicizzazione

La legge delega delinea i **presupposti** per l'emissione di questo peculiare provvedimento di deindicizzazione, ma non ne definisce né le **forme** né alcun altro aspetto di natura **procedurale**, sebbene l'esplicito riferimento alla «emissione di un **provvedimento**» lasci supporre la necessaria introduzione di **un'apposita sequenza procedimentale o giurisdizionale**.

Sulla base della disciplina ad ora vigente (**art. 17 GDPR**), l'esercizio del diritto all'oblio è invece rimesso a una **dinamica "privatistica"**, potendo l'interessato rivolgere la richiesta di deindicizzazione o cancellazione direttamente al titolare del trattamento (ad es. il motore di ricerca) e soltanto in caso di inadempimento o diniego di quest'ultimo è prevista la

possibilità di proporre un **reclamo al Garante** ed eventualmente adire **l'autorità giudiziaria**.

Di essenziale importanza sarà inoltre la definizione della **portata territoriale** dei provvedimenti di deindicizzazione, in considerazione dell'esigenza di garantire una tutela **effettiva** nello spazio a-territoriale e globale della rete: un aspetto sul quale si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia (nella causa C-507/17, *Google/CNIL*), precisando che i gestori dei motori di ricerca siano tenuti a operare la deindicizzazione dei contenuti richiesti dall'interessato nel (solo) ambito territoriale di tutti gli **Stati membri dell'Unione**.

Deindicizzazione, PNRR e presunzione di innocenza

Al crocevia tra **diritto processuale penale** e **tutela dei dati personali**, l'espressa previsione del diritto alla deindicizzazione in ambito giudiziario pare rispondere all'obiettivo – trasversale a tutta la riforma – di adattare la complessiva disciplina del processo penale alle rinnovate esigenze della **società digitale**, ora con specifico riguardo al profilo della **costante diffusione** e **perdurante disponibilità** sul *web* di notizie di carattere giudiziario, a prescindere dal trascorrere del tempo e dall'esito dei procedimenti.

Il diritto alla deindicizzazione si salda, in questa medesima prospettiva, con il recente **decreto legislativo** (approvato il 4 novembre 2021) **di attuazione della direttiva UE 2016/343** in materia di presunzione di innocenza, il cui recepimento pure rientra tra le misure previste nel **PNRR** in ambito penale: in particolare, in un'ottica "anticipata", il testo di recente approvazione **limita** la diffusione di notizie relative a procedimenti penali, disciplinando le dichiarazioni delle autorità pubbliche e i rapporti con la stampa.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Riforma della giustizia tributaria: le proposte del CNEL

di Gianluca Stancati, Christian Attardi,
Giorgio Dal Corso, Luca Nobile
e Alberto Renda - KPMG, Tax & Legal
- Tax Disputes & Resolution

[Torna al sommario](#)

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (**CNEL**) lo scorso 28 ottobre 2021 ha elaborato un atto di iniziativa legislativa concernente la **riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria** e del **contenzioso tributario**.

La proposta costituisce l'esito di un gruppo di lavoro che ha espresso un unanime orientamento per l'attribuzione delle funzioni giurisdizionali a un giudice tributario specializzato a tempo pieno, nominato per concorso pubblico.

Questa iniziativa si affianca, dunque, a quella attualmente al vaglio del Governo che si colloca nell'ambito del PNRR e che troverà attuazione in un disegno di legge delega.

Sotto il profilo dei contenuti, le **principali differenze** che si possono cogliere rispetto alle proposte che saranno esaminate dal Governo riguardano le modifiche attinenti al rito e

all'attività istruttoria nonché agli strumenti per la deflazione del contenzioso.

Gli obiettivi del CNEL per la riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria

In considerazione della grave inadeguatezza dell'attuale sistema della giustizia tributaria, che è incentrato su gradi di merito affidati a giudici onorari e ha condotto alla produzione di un **insostenibile carico di ricorsi** presso la Suprema Corte di Cassazione, il CNEL ritiene che la soluzione migliore per riformare l'ordinamento sia quella di **sostituire le attuali Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali** con un **giudice speciale di primo e secondo grado** a tempo pieno, di alta specializzazione e assunto per pubblico concorso, che utilizzi le strutture attuali, che presentano servizi con buon grado di organizzazione e di funzionamento e assicurano lo svolgimento dei giudizi in tempi sufficientemente rapidi.

Tale soluzione non sarebbe contrastante con i principi costituzionali, in quanto la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la configurazione di una giurisdizione tributaria non si pone in contrasto con il divieto di istituzione di giudici speciali, previsto dall'art. 102, comma 2, Cost.

Nell'ottica di un parallelismo con il modello dell'ordinamento giudiziario ordinario il CNEL ritiene che:

- (i) i giudici di primo e secondo grado possano assumere la denominazione di **"Tribunale tributario"** e di **"Corte di Appello Tributaria"**;

- (ii) i giudici tributari siano assunti con un **concorso** analogo a quello di **uditore giudiziario** (salva la specificità di alcune materie di esame) e abbiano identità di carriera e di trattamento economico;
- (iii) sia istituito un **organo di autogoverno** analogo al CSM e siano previsti un codice di disciplina e un procedimento disciplinare sul modello di quelli vigenti per la Magistratura ordinaria.

Le proposte di riforma delle norme sul processo tributario

In merito alle disposizioni che governano l'attuale disciplina del processo tributario il CNEL non ritiene necessario uno stravolgimento dell'impianto complessivo delle disposizioni processuali, in quanto il rito vigente, risultando sufficientemente rapido, favorisce l'efficienza del sistema giudiziario; pertanto, sono stati proposti soltanto alcuni **specifici interventi**, tra loro coordinati, che mirano soprattutto ad adeguare il rito alle **nuove tecnologie**, a favorire una più effettiva **tutela del contraddittorio** e della **parità delle parti**, a consentire un migliore utilizzo dei mezzi istruttori e a promuovere strumenti di conciliazione e di deflazione del contenzioso.

Più nel dettaglio, le proposte di integrazione del rito si articolano sui seguenti ambiti:

Composizione del giudice e svolgimento dell'udienza

Per migliorare l'efficienza operativa il giudizio di primo grado dovrebbe essere affidato ad

un **giudice monocratico** con **almeno tre anni di servizio** nel sistema della giustizia tributaria per le cause di valore **non superiore a 100.000 euro**, mentre per le cause di valore superiore e per il giudizio di appello la decisione sarebbe affidata ad un **giudice collegiale** composto da tre membri.

Strumenti conciliativi

Ferme restando le attuali forme conciliative ad oggi in vigore, sarebbe opportuno aggiungere un ulteriore strumento di **definizione bonaria** della lite affidata all'**iniziativa del giudice** mediante estensione al processo tributario delle disposizioni sulla **conciliazione giudiziale** di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., prevedendo che le spese del processo restino a carico della parte che non abbia accettato senza giustificato motivo la proposta del giudice.

Il rito e l'istruttoria

Tra le disposizioni che disciplinano l'*iter* processuale il CNEL propone di esplicitare la natura decadenziale dei termini per il deposito di memorie, documenti e repliche e di introdurre il **divieto di costituzione in giudizio** oltre il termine per la proposizione delle **memorie difensive** (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992), al fine di assicurare una maggiore parità delle parti, una maggiore pienezza del contraddittorio ed una maggiore speditezza del giudizio.

Nell'ambito dell'**istruttoria**, la proposta si sofferma sulla necessità di **superare il divieto della prova testimoniale** attraverso:

- (i) l'introduzione della possibilità di produrre nel processo dichiarazioni di terzi che si contrappongano alle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti nel corso delle indagini preliminari;
- (ii) l'estensione al processo tributario della prova testimoniale scritta, di cui agli articoli 257-bis c.p.c. e 103 disp. att. c.p.c., ma limitatamente alle ipotesi in cui occorra accertare situazioni di fatto rilevanti ai fini del giudizio, per le quali esista un principio di prova ed il testimone abbia conoscenza diretta.

Gli strumenti deflattivi

L'obiettivo di deflazionare il contenzioso può essere conseguito secondo il CNEL sia attraverso la valorizzazione del ruolo della Procura Generale presso la Suprema Corte con l'attribuzione al Procuratore della facoltà di richiedere la fissazione urgente di cause seriali o di rilevante importanza, sia attraverso la facoltà dei giudici di merito di rivolgere alla Suprema Corte, per il tramite del Procuratore Generale, un quesito pregiudiziale sul significato e sulla portata della norma controversa.

In quest'ultimo caso il **giudizio** dinanzi al giudice *a quo* rimarrebbe **sospeso** fino all'esito del procedimento incidentale e le parti potrebbero partecipare alla fase di giudizio che si svolgerà in sede di legittimità, con effetti vincolanti nei propri confronti del principio di diritto che sarà enunciato dalla Suprema Corte.

L'assistenza tecnica

Sotto il profilo dell'assistenza tecnica, il CNEL non propone radicali modifiche, ma unicamente l'estensione delle norme del **Codice deontologico forense**, approvato dal Consiglio Nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014, a tutti i soggetti che assumano il patrocinio del contribuente nei giudizi tributari di merito.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Inclusione e coesione



Riforma	Obiettivi
Parità di genere 2021-2026	Favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente. Correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall'età scolastica. La Strategia nazionale presenta cinque priorità: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC <u>Consulta il documento su One LAVORO</u> Comunicazione biennale sulle pari opportunità e relazione di genere (PNRR/PCN) <u>Consulta il documento su One LAVORO</u>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro il primo semestre 2021. Adozione.	Strategia nazionale (in coerenza con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025).

Riforma	Obiettivi
Incentivazione alle imprese, e, in particolare, semplificazione per gli investimenti del Mezzogiorno (RIFORMA ABILITANTE)	Revisione delle norme sugli investimenti e gli interventi nel Mezzogiorno. Supportare la ripresa e la crescita del Paese. Contribuire alla realizzazione della coesione sociale e territoriale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro il 30 settembre 2021. Presentazione alle Camere.	DDL delega legislativa (schema predisposto da una commissione interministeriale - su materia analoga il Def qualifica come collegato un disegno di legge di revisione degli incentivi alle imprese).

Riforma	Obiettivi
Riforma sulla disabilità (RIFORMA SETTORIALE)	Riforma della normativa sulle disabilità nell'ottica della de-istituzionalizzazione e della promozione dell'autonomia delle persone con disabilità. Rafforzamento e qualificazione dell'offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali. Semplificazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari. Revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità. Promozione dei progetti di vita indipendente. Promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori, in grado di definire progetti individuali e personalizzati. Verrà finanziata a partire dalle risorse del nuovo Fondo disabilità e non autosufficienza creato con la legge di bilancio 2020 (800 milioni complessivamente per il triennio 2021-2023).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Approvazione avvenuta nel Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021. Decreti legislativi entro giugno 2024.	Legge quadro. Disegno di legge delega in materia di disabilità (A.C. 3347 presentato all'esame in prima lettura alla Camera il 2 novembre 2021).

Riforma	Obiettivi
Riforma delle Zone Economiche Speciali. (ZES)	• Semplificare il sistema di governance delle ZES. • Favorire meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi. • Favorire l'insediamento di nuove imprese.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE D.L. 6 novembre 2021, n. 152 L'articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi. Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE

Istruzione e ricerca



Riforma	Obiettivi
Riforma organizzazione sistema scolastico (RIFORMA SETTORIALE)	Fornire soluzioni concrete a 2 tematiche in particolare: • la riduzione del numero degli alunni per classe; • il dimensionamento della rete scolastica. Superare l'identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro 2021. Approvazione.	Processo normativo da avviare entro il 2021.

Riforma	Obiettivi
Riforma sistema di reclutamento degli insegnanti (RIFORMA SETTORIALE)	Coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Obiettivo strategico: un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un innalzamento delle professionalità del personale scolastico.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Presentazione alle Camere. Approvazione entro giugno 2022.	Legge delega.

Riforma	Obiettivi
Istituzione scuola di alta formazione per il personale scolastico. (RIFORMA SETTORIALE)	Costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione della Scuola di Alta Formazione.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Presentazione alle Camere. Entro il 2025, piena attuazione della riforma.	DDL.

Riforma	Obiettivi
Riorganizzazione della rete IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) (RIFORMA SETTORIALE)	Aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. La revisione della governance degli IRCCS sarà conseguita attraverso un miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace definizione delle loro aree di competenza. Si prevede inoltre di differenziare gli IRCCS a seconda delle loro attività, creare una rete integrata fra gli Istituti e facilitare lo scambio di competenze specialistiche fra gli IRCCS stessi e con le altre strutture del SSN.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro la fine del 2022.	Decreto legislativo.

Riforma	Obiettivi
Riforma istituti tecnici e professionali (RIFORMA SETTORIALE)	La riforma, implementata dal Ministero dell'Istruzione, mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese. In particolar modo, orienta il modello di istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandolo altresì nel rinnovato contesto dell'innovazione digitale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Presentazione alle Camere (approvazione entro dicembre 2022).	DDL.

Riforma	Obiettivi
Riforma ITS (istituti tecnici superiori) (RIFORMA SETTORIALE)	Potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0). Consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori. Integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti. Il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il “modello Emilia Romagna” dove collaborano scuole, università e imprese.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Disegno di legge “Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2021 e attualmente all'esame della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato (DDL 2333).

Riforma	Obiettivi
Riforma del sistema di orientamento (RIFORMA SETTORIALE)	Introduce moduli di orientamento formativo - da ricomprendersi all'interno del curriculum complessivo annuale - rivolti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di II grado, al fine di accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione professionale (ITS), propedeutica all'inserimento nel mondo del lavoro. La riforma sarà implementata attraverso l'introduzione di moduli di orientamento - circa 30 ore annue - nella scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di incentivare l'innalzamento dei livelli di istruzione e la realizzazione di una piattaforma digitale di orientamento, relativa all'offerta formativa terziaria degli Atenei e degli Istituti di formazione professionale (ITS). Infine, verrà ampliata la sperimentazione dei licei e tecnici quadriennali.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Presentazione alle Camere (approvazione entro dicembre 2022).	Legge.

Riforma	Obiettivi
Riforma classi di laurea (RIFORMA SETTORIALE)	Aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, con l'obiettivo di rimuovere i vincoli nella definizione dei crediti formativi e consentire lo sviluppo di competenze multidisciplinari sulle tecnologie digitali ed in campo ambientale, oltre alla costruzione di soft skills.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Presentazione alle Camere Entrata in vigore dicembre 2022.	D.L. 6 novembre 2021, n. 152 Con l'art. 14 viene disposto che nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Viene inoltre previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD. Consulta il documento su One LAVORO

Riforma	Obiettivi
Riforma dei dottorati (RIFORMA SETTORIALE)	Aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e rafforzando le misure per la costruzione di percorsi di dottorato non finalizzati alla carriera accademica.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti (RIFORMA SETTORIALE)	Revisione dell'attuale legislazione in merito alla realizzazione degli alloggi per studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012). Le principali modifiche previste sono le seguenti: • apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati; • supporto della sostenibilità degli investimenti privati, con garanzia di un regime di tassazione simile a quello applicato per l'edilizia sociale, che però consenta l'utilizzo flessibile dei nuovi alloggi quando non necessari l'ospitalità studentesca; • adeguamento degli standard per gli alloggi, mitigando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate; • agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50%), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati. • digitalizzazione della procedura per la presentazione e la selezione dei progetti.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con l'art. 64, comma 8, è stato innalzato (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni AFAM, di cui alla Legge 338/2000. Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LAVORO D.L. 6 novembre 2021, n. 152 Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One HSE

Lavoro

Riforma	Obiettivi
Riforma degli ammortizzatori sociali - collegato (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)	• Semplificare le procedure di erogazione e ad ampliare l'ambito dei destinatari degli interventi di sostegno al reddito. • Definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi. • Allargare la platea delle aziende e dei lavoratori ammessi ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni, in modo da costruire una rete di protezione più estesa, inclusiva e resistente alle crisi congiunturali.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	La riforma degli ammortizzatori sociali è contenuta all'interno del disegno di legge di Bilancio 2022. L'obiettivo principale è di ampliare la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale. La Cassa di integrazione guadagni straordinaria (CIGS) viene estesa alle imprese di tutti i settori con più di 15 dipendenti (e non più limitata a specifici settori). Per le imprese più piccole e non coperte da altri trattamenti viene invece esteso il Fondo di integrazione salariale anche a quelle con un solo dipendente (e non più 5).

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più >](#)

Riforma	Obiettivi
Politiche attive del lavoro e formazione (RIFORMA SETTORIALE)	La riforma, che dispone di un ammontare di 4,4 miliardi di euro per il triennio 2021-2023, si struttura in due linee di intervento specifiche: • Adozione, d'intesa con le Regioni, del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), quale programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata. Attenzione specifica sarà dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il Programma sarà adottato con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; • Adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'ANPAL e d'intesa con le Regioni, con l'obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale e la definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling in favore dei beneficiari di strumenti di sostegno (NASPI e DIS-COLL), dei beneficiari del reddito di cittadinanza e dei lavoratori che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione salariale (CIGS, cassa per cessazione attività, trattamenti in deroga nelle aree di crisi complessa). Il Piano integrerà anche altre iniziative, riguardanti le misure in favore dei giovani - quale il rafforzamento del sistema duale - e dei NEET, oltre che le azioni per le competenze degli adulti, a partire dalle persone con competenze molto basse.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021, adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e del Piano Nazionale Nuove Competenze	• Il "Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta" è stato approvato in Conferenza Unificata con l'Accordo Repertorio Atti n. 79/CU dell'8 luglio 2021 • La Conferenza Stato-Regioni ha sancito, il 21 ottobre 2021, l'intesa sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di adozione del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e di riparto della prima quota di risorse, pari ad 880 milioni di euro

Riforma	Obiettivi
Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (RIFORMA SETTORIALE)	Migliorare la qualità del lavoro e le condizioni dei lavoratori, con azioni per prevenire e contrastare il lavoro sommerso, lo sfruttamento dei lavoratori (caporalato) e altre forme di lavoro irregolare. La riforma comprende: • l'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici derivanti dall'operare nell'economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso; • il rafforzamento della capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro; • l'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; • il sostegno al processo di trasformazione del lavoro sommerso in lavoro regolare e all'adozione di misure di deterrenza e di incentivi per il lavoro regolare; • la realizzazione di campagne di comunicazione e di attività di informazione e sensibilizzazione; • il rafforzamento del sistema di governance per contrastare il lavoro sommerso a livello nazionale e locale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2022 adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Entro marzo 2024 piena implementazione delle misure incluse nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.	Piano nazionale e tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.

Professioni



Riforma	Obiettivi
Ordinamento professionale delle guide turistiche (RIFORMA SETTORIALE)	L'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma prevedrà interventi di formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare al meglio l'offerta.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2023. Entrata in vigore.	Disegni di legge S. 1921 e S. 2087 (Ordinamento guide turistiche), attualmente all'esame del Senato

Riforma	Obiettivi
Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni (RIFORMA SETTORIALE)	• Semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di stato. • Semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.	Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276. Provvedimento in vigore dal 4 dicembre 2021. Consula il documento su One LAVORO

Digitalizzazione e proprietà industriale



Riforma	Obiettivi
Riforma proprietà industriale (RIFORMA SETTORIALE)	Adeguare il sistema della proprietà industriale alle moderne sfide di mercato, per garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa del Paese. Nello specifico si propone di perseguire i seguenti obiettivi: • potenziamento del sistema di tutela della proprietà industriale; • incoraggiare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese; • facilitare l'accesso e la condivisione dei beni immateriali, garantendo nel contempo un equo ritorno sugli investimenti; • garantire un più rigoroso rispetto della proprietà industriale; • rafforzare il ruolo dell'Italia nelle sedi europee e internazionali sulla proprietà industriale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro settembre 2023. Entrata in vigore.	Decreto legislativo di modifica del codice della proprietà industriale italiano (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Marchi collettivi e di certificazione: come ottenere i contributi per la promozione all'estero

di Ginevra Iannucci e Alessandro Legnante - KPMG, Tax&Legal - Intellectual Property & Data Protection

[Torna al sommario](#)

Dal 22 novembre 2021 **fino al 22 dicembre 2021** è aperta la finestra temporale che consente di presentare le domande per l'accesso alle agevolazioni per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione, denominata "**Marchi Collettivi 2021**".

Nello specifico, tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti la ricezione, l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni saranno curati da Unioncamere, quale gestore dell'iniziativa.

Diversamente dai bandi precedenti (ad esempio "Marchi+", "Brevetti+") per cui le domande di accesso potevano essere presentate senza fissazione di una scadenza temporale, ovvero fino ad esaurimento della dotazione economica destinata all'iniziativa, in questo caso

le **domande** presentate fuori dalla predetta finestra temporale di accesso saranno ritenute **inammissibili**.

Chi può richiedere i contributi?

I soggetti che potranno fare richiesta di accesso a "Marchi Collettivi 2021" sono:

- (i) associazioni rappresentative delle categorie produttive;
- (ii) i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128,
- (iii) altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione a loro riconducibili.

Tutti tali soggetti dovranno inoltre avere **sede legale in Italia**.

La domanda di accesso dovrà avere ad oggetto **marchi collettivi e di certificazione già registrati** alla data di presentazione della domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2 del decreto direttoriale. Non sarà quindi possibile presentare domanda di agevolazione avente ad oggetto un marchio collettivo o di certificazione registrato presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Inoltre, diversamente da quanto previsto dal bando Marchi+, sarà possibile presentare **una sola domanda** di agevolazione **per ciascun marchio** collettivo o di certificazione registrato.

Quali sono le iniziative e le spese ammissibili?

Secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 26 ottobre 2021, le iniziative finalizzate alla **promozione all'estero** di marchi collettivi e di certificazione italiani finanziabili, e dunque ammissibili all'agevolazione sono:

- a) partecipazione a fiere e saloni internazionali;
- b) eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- c) incontri bilaterali con associazioni estere;
- d) seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
- e) azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali online;
- f) creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

Il decreto precisa che le iniziative appena citate sono ammissibili all'agevolazione anche se si svolgono in **modalità online**, sotto forma di **fiere digitali, webinar**, incontri su **piattaforme web** e con ogni altro mezzo via internet, dimostrando così la consapevolezza che nell'era digitale e nel momento storico in cui siamo qualunque realtà imprenditoriale non può fare a meno di queste occasioni di interazione e scambio.

Nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 3 del decreto, sono quindi ammissibili, nel dettaglio, le seguenti tipologie di spesa.

Per la partecipazione a **fiere e saloni internazionali**:

- quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero;

- interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
- brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
- spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto.

Per **eventi collaterali** alle manifestazioni fieristiche internazionali:

- affitto e allestimento spazi espositivi temporanei;
- interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
- brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
- spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto.

Per **incontri bilaterali** con associazioni estere:

- interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
- spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;
- affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari.

Per **seminari in Italia** con operatori esteri e all'estero:

- interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
- brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
- spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;
- affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari.

Per **azioni di comunicazione sul mercato estero**, anche attraverso GDO e canali online:

- interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
- brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
- spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto.

Per **creazione di comunità virtuali** a supporto del marchio:

- interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
- brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
- spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto.

Il decreto direttoriale per questo bando prevede una dotazione complessiva pari a **2,5 milioni di euro**; per ciascun beneficiario è previsto che non possa essere presentata una domanda per un importo inferiore a 20.000 euro. È inoltre stabilito un **importo massimo** pari al **70% delle spese** sostenute, che in ogni caso non potrà superare **150.000 euro** per singolo richiedente.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

CNALCIS per Made in Italy, anticontraffazione e IP

di *Ginevra Iannucci e Alessandro Legnante* - KPMG, Tax&Legal - Intellectual Property & Data Protection

[Torna al sommario](#)

La composizione e le iniziative del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding (CNALCIS), istituito nel 2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sono state ridefinite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 9 ottobre 2020. L'insediamento del Consiglio è avvenuto, non a caso, durante la sesta edizione della settimana dell'anticontraffazione tenutasi dal 25 al 31 ottobre scorsi. Il rinnovo di tale organismo e le singole azioni di ciascuno dei componenti si inseriscono, come confermato dal Ministro Giorgetti che lo presiede, nel quadro delle iniziative previste dal Piano strategico sulla Proprietà industriale per il triennio 2021-2023.

Il Consiglio Nazionale per la lotta alla Contraffazione e all'Italian sounding (CNALCIS) si inserisce nell'ampia cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e, più specificamente, nella quarta delle cinque sfide individuate nelle Linee di intervento strategiche

sulla proprietà industriale nel Decreto ministeriale 23 giugno 2021 e cioè quella di garantire un rispetto più rigoroso della PI.

Il CNALCIS è, infatti, un organismo interministeriale - presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico - composto dai rappresentanti di dodici Ministeri e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nonché dal cd. segretariato, le cui funzioni sono svolte dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGTPI-UIBM) del MISE e da due Commissioni consultive permanenti.

La DGTPI-UIBM è responsabile della formulazione delle politiche nazionali di contrasto alla contraffazione, coadiuva il Presidente del CNALCIS nelle attività di coordinamento dei lavori, dando impulso e fungendo da punto di raccordo tra i componenti del CNALCIS medesimo per favorire l'efficienza ed efficacia delle azioni anticontraffazione intraprese da ciascuno di essi.

La prima delle Commissioni consultive permanenti - la Commissione Consultiva Permanente delle Forze dell'Ordine - si compone di 9 istituzioni impegnate in azioni di *enforcement* e contrasto della contraffazione e dell'*Italian Sounding* sul territorio nazionale. Tra queste figurano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia italiana del farmaco, la Guardia di Finanza ma anche il comando tutela agroalimentare, tutela patrimonio culturale, tutela salute, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti

alimentari, le Polizie locali e la Polizia postale e delle comunicazioni.

La seconda Commissione – Commissione Consultiva Permanente delle Forze Produttive – include 15 associazioni di categoria e rappresentanti di consumatori. Di questa Commissione consultiva fanno parte, CNCU-CODICI, coldiretti, confagricoltura, Confapi, confartigianato, confesercenti, confcommercio, confindustria, confederazione italiana agricoltori, confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Indicam, Netcomm, Origin Italia, unioncamere.

Il ruolo e la multiforme composizione del CNALCIS sono al centro della già menzionata quarta sfida: garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale.

Nelle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale si legge, infatti, che potranno essere portate all'attenzione del Consiglio proposte di modifica della normativa riguardanti temi come: la riforma del processo di analisi ed archiviazione delle merci confiscate, la revisione dell'istituto dell'incidente probatorio al fine di ridurre gli ingenti oneri dovuti per l'archiviazione e il mantenimento delle merci confiscate, il riutilizzo, a certe condizioni, di alcuni beni contraffatti per fini socialmente utili e modifiche al Codice penale e di procedura penale che introducano mezzi più efficaci e procedure più snelle per tutta la fase delle indagini come anche l'inclusione di sanzioni accessorie come

la sospensione dell'autorizzazione commerciale e le modifiche al Codice delle Proprietà Industriale che possano rendere quanto più effettiva la tutela dei diritti.

Inoltre, il CNALCIS, grazie anche alle collaborazioni e azioni coordinate con i singoli soggetti che lo compongono, sarà un organismo chiave in alcune specifiche azioni riportate nelle Linee di intervento nell'ambito della quarta sfida, e cioè quelle di *“sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui danni della contraffazione”* e di *“favorire sinergie tra gli operatori dell'enforcement”*.

Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Triennale, il CNALCIS potrà contare, favorendone una implementazione ancora maggiore e auspicabilmente con nuove modalità, su tutte le *best practice* già attuate negli anni.

Tra queste *best practice* si possono ricordare: la Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti, la campagna di comunicazione “Chi paga il prezzo della contraffazione?” e il “Progetto LCEducational” e soprattutto, la settimana anticontraffazione, arrivata quest'anno alla sua sesta edizione.

Quest'ultimo evento è un importante evento di sensibilizzazione rivolto a cittadini e imprese. Nel corso della edizione 2021 (per come appena conclusasi) hanno avuto luogo numerose iniziative e webinar di informazione, sensibilizzazione e approfondimento sugli effetti per i cittadini della messa in commercio di prodotti falsi e sugli strumenti a disposizione delle

imprese per proteggersi dalle violazioni dei propri diritti di proprietà industriale.

Fermo quanto precede, occorre segnalare che nel corso del primo incontro di insediamento del CNALCIS è stata concordata un'agenda di attività per i prossimi due anni.

Sono stati in tal senso individuati specifici settori su cui focalizzare l'attenzione, l'impegno e convogliare le forze e cioè: la tutela della salute, il commercio online, il tessile-moda e l'agroalimentare.

Al fine di individuare azioni concrete di prevenzione e contrasto alla contraffazione e di tutela della Proprietà Industriale è stato ritenuto infatti fondamentale essere consapevoli che la contraffazione ha ripercussioni su tutto il sistema paese.

La contraffazione non solo pone a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori ma porta anche alla perdita di posti di lavoro di quegli stessi consumatori a vantaggio dell'aumento del lavoro "nero", finanzia la criminalità organizzata, danneggia le vendite dirette e le esportazioni delle imprese nonché l'immagine dei prodotti *Made in Italy che queste producono*.

Questo, dunque, porta ad una inevitabile riduzione degli investimenti delle imprese che non innovano e procura perdite economiche per il sistema produttivo nel suo complesso, e quindi, in via mediata, per lo Stato.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

CONSULENTE
D'IMPRESA

IO SONO CAMBIAMENTO

CREO VALORE PER I MIEI CLIENTI.

Aggiungi valore al tuo lavoro di Consulente d'Impresa con One FISCALE. La soluzione digitale evoluta, intuitiva che mette a tua disposizione tutti gli strumenti per rispondere ai bisogni delle aziende che necessitano di pianificazione fiscale e gestionale per salvaguardare la propria solidità e il perdurare nel lungo periodo. Tutto quello che serve per diventare il vero motore per la creazione di valore in azienda.

Scopri di più su one.it/fiscale

One FISCALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

Pubblica Amministrazione



Riforma	Obiettivi
Semplificazione delle norme sul reclutamento personale PA (RIFORMA SETTORIALE)	Ridurre i tempi di reclutamento del personale della PA mediante l'introduzione di una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle PPAA.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro maggio 2021. Adozione.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One LEGALE

Riforma	Obiettivi
Riforma funzionale all'attuazione del PNRR	Stanziamiento e definizione del fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, definendo struttura, composizione, nonché modalità di funzionamento e raccordo con le articolazioni della stessa Presidenza: la Cabina di Regia avrà il compito di: verificare l'avanzamento del PNRR; monitorare l'efficacia delle iniziative di potenziamento della capacità amministrativa.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro maggio 2021. Adozione.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One HSE D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE

Riforma	Obiettivi
Semplificazioni e riduzione oneri burocratici in connessione all'avvio del PNRR (RIFORMA ORIZZONTALE)	Interventi urgenti di semplificazione, a carattere trasversale e settoriale, per realizzare in tempi rapidi le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR. Il lavoro di semplificazione e quello di riduzione degli oneri burocratici proseguirà, in modo progressivo e costante, fino al 2026, insieme all'azione sul miglioramento della performance amministrativa. L'asse principale interessato è la "buona amministrazione" nel cui ambito riforme e investimenti programmati hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro maggio 2021. Adozione.	ANCI-CNC - Nota 04/06/2021 Consulta il documento su One FISCALE D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Riforma carriere PA	Adottare una nuova strumentazione per gestire le risorse umane, revisionare il percorso di carriera delle PA, favorire l'accesso di persone e finanziare progetti per le medie amministrazioni locali (Province e Comuni da 25.000 a 250.000 abitanti).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Entrata in vigore.	D.L. La riforma sarà attuata anche attraverso la contrattazione collettiva.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione dei contratti pubblici (RIFORMA ABILITANTE)	Introdurre una normativa speciale sui contratti pubblici per rafforzare le semplificazioni già varate con il D.L. n. 76/2020 e prorogarne l'efficacia fino al 2023, con particolare riguardo a: verifiche antimafia e protocolli di legalità; conferenza di Servizi veloce; limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia; istituzione del collegio consultivo tecnico (CCT) per assistenza e risoluzione delle controversie in via stragiudiziale; termine massimo per l'aggiudicazione dei contratti; contenimento dei tempi di esecuzione del contratto.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro maggio 2021. Adozione.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Revisione norme anticorruzione - collegato (RIFORMA ABILITANTE)	Semplificare la legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n. 39/2013, nonché la disciplina sugli obblighi di pubblicazione e sull'accesso alle informazioni pubbliche. L'Autorità Nazionale Anticorruzione realizzerà la piattaforma unica per la trasparenza.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Presentazione alle Camere.	DDL delega legislativa (adozione dei decreti delegati entro 9 mesi dall'approvazione).

Riforma	Obiettivi
Riforma dei contratti pubblici (RIFORMA ABILITANTE)	Recepire tre direttive UE (2014/23, 24 e 25) per snellire la disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni, riducendo al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa UE (ispirandosi alle discipline adottate in Germania e nel Regno Unito).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Presentazione alle Camere.	DDL delega legislativa S. 2330 (attualmente all'esame alla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato). I decreti legislativi dovranno essere adottati entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge delega.

Riforma	Obiettivi
Processo di acquisto ICT (RIFORMA ABILITANTE)	Rinnovare le procedure di acquisto di servizi ICT per la PA. Per semplificare e velocizzare questo processo saranno effettuate tre azioni: • primo: sarà creata una "white list" di fornitori certificati; • secondo: sarà creato un percorso di "fast track" per gli acquisti ICT, adottando un approccio semplificato per gli acquisti in ambito PNRR; • in ultimo: queste azioni normative saranno accompagnate dalla creazione di un servizio che includa la lista dei fornitori certificati e consenta una selezione/comparazione veloce e intuitiva."
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro fine 2021. Entrata in vigore.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Riforma cloud first e interoperabilità (RIFORMA ABILITANTE)	Facilitare gli interventi di digitalizzazione semplificando e innovando il contesto normativo. In particolare: • sarà rivisto e integrato con l'anagrafe nazionale il domicilio digitale individuale per permettere corrispondenze digitali certe e sicure tra cittadini e PA; • saranno previsti disincentivi per le amministrazioni che non avranno effettuato la migrazione dopo un "periodo di grazia" predefinito; • saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione; • saranno semplificate le procedure per lo scambio di dati tra le amministrazioni.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro fine 2021. Entrata in vigore.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE

Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.
Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.
Scopri di più >

Riforma	Obiettivi
Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario (RIFORMA ABILITANTE)	Al fine di migliorare ulteriormente e di realizzare pienamente gli obiettivi di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni agli operatori economici si procederà: • ad istituire il Sistema InIT presso le amministrazioni centrali a supporto dei processi di contabilità pubblica e di esecuzione della spesa pubblica; • a definire appositi indicatori desunti dalla base dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021 è prevista l'attività di implementazione degli indicatori di monitoraggio A regime per marzo 2023 è prevista la disponibilità del Sistema Enterprise Resource Planning "InIT"	D.L. 6 novembre 2021, n. 152 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One FISCALE

Riforma	Obiettivi
Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (“spending review”) (RIFORMA ABILITANTE)	Si prevede: • di rafforzare quanto previsto dalla legislazione nazionale - all’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - che dispone un processo integrato nella programmazione economico-finanziaria e nel processo di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale; • un rafforzamento del ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso strutture esistenti e con l’implementazione di nuove strutture appositamente dedicate. L’obiettivo è rendere maggiormente efficaci le proposte di revisione/riprogrammazione della spesa nella direzione di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di implementare il “bilancio di genere” e potenziare ulteriormente il “green budgeting”, così da poter avere un più ampio e significativo set informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	D.L. 6 novembre 2021, n. 152 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One FISCALE

Riforma	Obiettivi
Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual (RIFORMA ABILITANTE)	L'obiettivo è implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio: un assetto contabile accrual costituisce, infatti, un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2026	D.L. 6 novembre 2021, n. 152 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One FISCALE

I contorni del nuovo subappalto “senza limiti”

di **Cristiano Ereddia e Gregorio Mattera** - KPMG, Tax&Legal - Government & Public Sector

[Torna al sommario](#)

Il subappalto dal 2019 ad oggi: le istanze di riforma UE e nazionali

Fin dagli albori del nuovo Codice, il subappalto è stato oggetto di significative istanze di riforma. Basti pensare alle critiche che da più fronti si sono mosse avverso la famigerata “terna” dei subappaltatori, che poneva rilevanti oneri amministrativi sia per i concorrenti, che dovevano indicare già in sede di offerta i potenziali subappaltatori, che per le stazioni appaltanti, in capo alle quali gravavano obblighi di verifica sui requisiti di moralità già in fase di aggiudicazione. Da ciò gli auspici della dottrina e degli operatori di settore per una normativa più flessibile e di più semplice applicazione.

Ancor più rilevante è stato l'intervento della Commissione Europea. Con procedura di infrazione n. 2018/2273, è stata *inter alia* contestata la non conformità del limite del 30% al subappalto previsto dalla normativa nazionale. Tale soglia, peraltro da sempre prevista dalle norme italiane per ragioni connesse principalmente

alla lotta a fenomeni criminali di tipo mafioso (art. 18, comma 3, della Legge 55/1990; art. 118, comma 2, D.Lgs. 163/2006; art. 105, comma 5, D.Lgs. 50/2016), è stata infatti ritenuta contraria alle Direttive UE, in quanto limitativa della partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese (PMI).

Il divieto assoluto e indiscriminato del subappalto viene in particolare inteso dalla Commissione come un ostacolo all'esigenza di garantire il più ampio accesso al mercato da parte di ogni tipologia di impresa, ivi incluse quelle piccole e medie, nonché all'esercizio della libera concorrenza.

Per tale ragione, la Commissione ha successivamente previsto rettifiche finanziarie del 5% per i contratti finanziati con fondi UE aggiudicati con “limitazioni ingiustificate al subappalto” (punto 13 della Decisione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019), senza risparmiare neanche gli affidamenti antecedenti all'avvio della procedura di infrazione. Da ciò le evidenti difficoltà per le Autorità di Gestione e le Autorità di Audit italiane, a causa della necessità di fronteggiare tale inconciliabile disallineamento tra ordinamento UE e quello nazionale.

Anche le sentenze della Corte di Giustizia UE Vitali e Tedeschi, intervenute rispettivamente a settembre e a novembre 2019, hanno confermato l'impostazione della Commissione.

Va peraltro evidenziato che la procedura di infrazione n. 2018/2273 aveva contestato all'Italia anche un'altra violazione, anch'essa dirompente, ossia la necessità di ammettere il

c.d. subappalto a cascata (*“risulta che gli Stati membri non possono imporre ai subappaltatori un divieto generale e universale di fare a loro volta ricorso ad altri subappaltatori”*).

Mentre per il subappalto a cascata non vi sono stati interventi a livello nazionale, terna e soglia limite sono stati invece oggetto di modifiche.

In prima battuta, è stato adottato il Decreto c.d. Sblocca cantieri (D.L. del 18 aprile 2019, n. 32) che ha sospeso l’obbligo di “terna” fino al 31 dicembre 2021 e ha sancito, in via transitoria, fino al 30 giugno 2021, l’innalzamento del limite del subappalto dal 30% al 40%.

Al fine di dare maggiore impulso alle istanze di riforma volute dalla Commissione, anche in un’ottica preparatoria rispetto all’avvio degli interventi del PNRR, è stato poi adottato il D.L. 77/2021, che ha, dapprima, accorciato la distanza esistente tra la disciplina interna in materia e quella europea innalzando la soglia al 50% fino al 31 ottobre 2021, per poi eliminare “a regime” il limite generalizzato, a partire dal 1° novembre 2021.

Tale liberalizzazione dell’istituto, che come si dirà meglio nel paragrafo successivo pone l’appaltatore in un nuovo ruolo di “general contractor”, incontra tuttavia eccezioni, che possono così distinguersi:

- “eccezioni generali”, previste direttamente dalla normativa e consistenti, in particolare, in: (i) divieto di cessione del contratto di appalto; (ii) divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni

oggetto del contratto; (iii) divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti; (iv) divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera;

- “eccezioni particolari”, disposte dalla singola stazione appaltante per la specifica gara. Previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, ed eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, è in particolare previsto l’inserimento nella *lex specialis* dell’indicazione delle prestazioni/lavorazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle (i) specifiche caratteristiche dell’appalto, (ii) dell’esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, (iii) e dell’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Tra le altre misure introdotte dal D.L. 77/2021, che saranno trattate più nel dettaglio nel paragrafo successivo, possono menzionarsi:

- responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate;
- eliminazione di limiti al *markup* applicabile dall’appaltatore al subappaltatore (prima pari al 20%);
- obblighi per il subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

- obblighi per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- proroga della sospensione dell'obbligatorietà della terna di subappaltatori fino 30 giugno 2023.

Ma non finisce qui. Il subappalto è allo stato oggetto di proposte di modifica anche da parte dell'art. 10 del disegno di Legge Europea 2019-2020, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, in seconda lettura, a seguito di approvazione da parte del Senato.

Tale proposta prevede la definitiva soppressione dell'obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta (che ad oggi, come detto, risulta sospeso fino al 30 giugno 2023), e del divieto di affidare il subappalto ad operatori economici che abbiano partecipato alla procedura di gara.

C'è infine il disegno di legge Delega (DDL S. 2330) in materia di contratti pubblici, la cui discussione è stata avviata nel precedente mese di settembre da parte della Commissione Lavori pubblici del Senato. Sebbene l'attuale testo del DDL non contenga riferimenti espliciti all'istituto del subappalto, non si possono escludere interventi, tenuto conto del taglio generale che tale riforma avrà.

Il nuovo volto del subappalto, tra evoluzione e interpretazione

L'art. 105 del Codice degli appalti, nella sua nuova formulazione, si presenta come il

risultato di una duplice tensione: la prima, di derivazione comunitaria, orientata a garantire la maggiore partecipazione possibile delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e ad assicurare la libera concorrenza; la seconda, volta a bilanciare la liberalizzazione con misure finalizzate a tutelare le esigenze nazionali di corretta esecuzione del contratto, sostenibilità sociale, sicurezza sul lavoro, ordine e sicurezza pubblica, che sono sempre stati alla base delle limitazioni all'utilizzo dell'istituto.

In primo luogo, per ciò che concerne le esigenze di corretta esecuzione del contratto, va evidenziato che all'eliminazione del limite generalizzato al subappalto non corrisponde la marginalizzazione del ruolo dell'appaltatore, il quale, in qualità di "general contractor", mantiene il coordinamento e la responsabilità globale dell'intervento.

Per altro verso, l'appaltatore non potrà defilarsi e venire meno al suo ruolo, essendovi comunque divieti assoluti di cessione del contratto e di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, che implicheranno il mantenimento in capo all'appaltatore almeno di una funzione di Program Management Office (PMO) e di interfaccia con la stazione appaltante

L'appaltatore risponderà pertanto nei confronti della stazione della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, e dovrà *inter alia* (i) definire metodologie, standard e strumenti operativi, al fine di garantire l'omogeneità delle prestazioni rese dalle varie entità coinvolte, (ii) controllare

i livelli qualitativi dei subappaltatori, (iii) recepire le indicazioni della stazione appaltante e trasferirle a valle, (iv) coordinare le tempistiche di esecuzione, (v) assicurare la proficua integrazione tra le entità coinvolte.

Per ciò che concerne la tutela dei lavoratori, dovrà rimanere in capo all'appaltatore la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera (nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto). Alla base vi è la diffidenza del Legislatore sull'ampio utilizzo di subappalti in tali categorie di appalti, per via del rischio di riduzione dei livelli di tutela nei confronti dei lavoratori.

I lavoratori potranno inoltre essere oggetto di più intense tutele anche mediante provvedimenti *ad hoc* della stazione appaltante, che potrà contenere il ricorso al subappalto al fine di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La recente riforma ha poi inciso sulle misure e sulle forme di tutela sociale previste per i lavoratori alle dipendenze del subappaltatore: coerentemente con l'avvenuta liberalizzazione del subappalto, il Legislatore, infatti, si è fatto carico dell'esigenza di tutelare i lavoratori dalle conseguenze degli eventuali ribassi applicati ai subappaltatori, in particolare alla luce dell'intervenuta ammissibilità dei ribassi anche superiori al 20%.

In tal senso, l'art. 105, comma 14 prevede oggi che il subappaltatore debba garantire ai propri

lavoratori l'applicazione dei trattamenti economici e normativi che sarebbero stati loro garantiti dal contraente principale, *"inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale"*.

Non si sono fatti attendere dubbi e incertezze sull'esegesi della previsione citata, i quali sono stati affrontati da una circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (prot. 1507 del 6 ottobre 2021), la quale ha chiarito che, laddove si riscontrino, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall'appaltatore, l'INL potrà adottare un provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 volto all'adeguamento del trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell'esecuzione del subappalto.

Non poteva mancare tra le "eccezioni particolari" al subappalto anche la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali. Il limite può essere disposto dalle stazioni appaltanti dando adeguata motivazione in determina, avvalendosi eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti. Il limite, inoltre, non trova applicazione per i subappaltatori iscritti in white list o nell'anagrafe antimafia degli esecutori.

Se dunque l'assetto normativo sembra orientato al bilanciamento dei vari interessi in gioco, il vero banco di prova del nuovo subappalto sarà costituito dall'analisi empirica delle esperienze concrete.

Terreno ancora da esplorare è ad esempio quello relativo agli effettivi impatti sulla concorrenza.

Senza dubbio la nuova disciplina gioverà alle PMI che potranno agevolmente entrare nelle filiere di appalti complessi. Ma non si possono escludere anche effetti distorsivi. Ed è probabilmente per tale ragione che il disegno di Legge Europea 2019-2020 propone di eliminare il divieto di subappalto verso le imprese che abbiano partecipato alla procedura.

Nuovi scenari potranno inoltre aprirsi con riferimento all'utilizzo del subappalto "senza limiti" in funzione di "subappalto necessario" (o "subappalto qualificante"), determinando aperture inedite per ciò che concerne le modalità di dichiarazione e di comprova del possesso dei requisiti speciali in fase di gara.

Non potranno inoltre escludersi difficoltà in fase di esecuzione, soprattutto per le stazioni appaltanti, che andranno attentamente esaminate e fronteggiate con misure specifiche.

In caso di polverizzazione della filiera, le stazioni appaltanti dovranno approntare, ad esempio, strumenti giuridici, organizzativi ed informatici idonei al monitoraggio complessivo della commessa (amministrativo-contabile-prestazionale), anche al fine di assicurare omogeneità nell'erogazione delle prestazioni contrattuali, la conformità sulle prestazioni erogate rispetto al contratto, il rispetto degli standard qualitativi previsti, il possesso dei requisiti di capacità generale in capo ai subappaltatori e la regolarità dei flussi economici e dei pagamenti.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Salute



Riforma	Obiettivi
Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima	Nuova strategia sanitaria che consenta di conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori paesi europei e che consideri, sempre più, il SSN come parte di un più ampio sistema di welfare comunitario.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro il 2021 l'approvazione di DM per definire standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e l'identificazione delle strutture a essa deputate. Entro la metà del 2022, DDL alle Camere per un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio "One-Health".	DM. DDL.

Riforma	Obiettivi
Nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. (RIFORMA SETTORIALE) (cfr. supra: Riforma Reti di Prossimità)	Nell'ambito della Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima), si prevede un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio "One-Health".
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro la metà del 2022. Presentazione alle Camere.	DDL. (Su materia analoga il Def indica come collegato un ddl in materia di attuazione del patto per la salute e di potenziamento della sanità territoriale).

Riforma	Obiettivi
Riforma di interventi per anziani non autosufficienti (RIFORMA SETTORIALE)	I principi fondamentali della riforma: • semplificazione dell'accesso mediante punti unici di accesso sociosanitario, • individuazione di modalità di riconoscimento della non autosufficienza basate sul bisogno assistenziale, • assessment multidimensionale, • definizione di un progetto individualizzato che individui e finanzia i sostegni necessari in maniera integrata, favorendo la permanenza a domicilio, nell'ottica della deistituzionalizzazione, • potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del sistema informativo della non autosufficienza.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro marzo 2023.	Legge quadro. Approvazione a seguito di apposita delega parlamentare. Viene anticipata da interventi specifici previsti dal PNRR, inseriti nella missione sanitaria e sociale.

Transizione ecologica



Riforma	Obiettivi
Semplificazione in materia ambientale (RIFORMA ABILITANTE)	Le opere previste dal PNRR saranno sottoposte ad una speciale VIA statale per velocizzare i tempi di conclusione del procedimento, demandando a una Commissione lo svolgimento delle valutazioni de quo attraverso modalità accelerate, come già previsto per il PNIEC 2030. Verrà ampliata l'operatività del Provvedimento Unico in materia Ambientale ("PUA"): sostituirà ogni altro atto autorizzatorio, diventando la disciplina ordinaria a livello regionale e statale. Verrà rafforzata la capacità operativa del nuovo Ministero della transizione ecologica (MiTE).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro 2021. Presentazione alle Camere.	DDL delega legislativa per misure a regime (con decreti legislativi da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge). Il coordinamento tra PNRR e piani nazionali in materia di energia e cambiamento climatico potrà essere assicurato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, già istituito dal decreto-legge n. 22/2021.

Riforma	Obiettivi
Edilizia, urbanistica e rigenerazione urbana (RIFORMA ABILITANTE)	Accelerare l'efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus (esempio necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti, come segnalato dall'ANCI, dalla rete delle professioni tecniche e dalle associazioni imprenditoriali, con attese fino a sei mesi per l'accesso agli archivi edilizi).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro maggio 2021.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile (RIFORMA SETTORIALE)	Promuovere (in coordinamento con gli strumenti esistenti sul biometano nel settore dei trasporti), la produzione e l'utilizzo del biometano anche in altri settori, e nello specifico per ampliare la possibilità di riconversione degli impianti esistenti nel settore agricolo.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021 e fino al 2022.	- Entro metà 2021, decreto legislativo attuativo della RED II (o una diversa normativa primaria) che istituirà un meccanismo atto a promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile in Italia (esclusi gli usi termoelettrici); - Entro fine 2021, un decreto attuativo del MiTE, per stabilire condizioni, criteri e modi di attuazione del sistema di promozione della produzione e del consumo di biometano nei settori industriale, terziario e residenziale. - Nel 2022 inizieranno le riconversioni degli impianti che entreranno gradualmente in funzione. D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One HSE Il 6 agosto 2021 è stato trasmesso per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, l'Atto del Governo n. 292 recante lo Schema di decreto legislativo di recepimento Direttiva 2018/2001/UE (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il parere è stato espresso il 28 ottobre 2021. L'articolo 11 disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale o usato per i trasporti. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno disciplinati gli incentivi per il biometano.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione in materia ambientale (RIFORMA ABILITANTE)	Continua il percorso da avviare con le misure urgenti inserite nel DL previsto per maggio 2021 sulla semplificazione delle norme in materia di procedimenti in materia ambientale e, in particolare, delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale (“VIA”). Con le misure a regime e l’attribuzione delle competenze in materia di energia in capo al Ministero della transizione ecologica (“MITE”) si dovrà realizzare una netta integrazione tra gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia ambientale e quelli del settore energetico (a partire dal PNIEC).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro il 2021. Presentazione alle Camere.	DDL delega legislativa per misure a regime. (con decreti legislativi da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge). Il coordinamento tra PNRR e piani nazionali in materia di energia e cambiamento climatico potrà essere assicurato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, già istituito dal decreto-legge n. 22/2021.

Riforma	Obiettivi
Strategia nazionale per l’economia circolare	In corso di revisione e aggiornamento la strategia esistente (2017). La nuova strategia: a) integrerà nelle aree di intervento ecodesign, eco prodotti, blue economy, bioeconomia, materie prime critiche; b) si focalizzerà su strumenti, indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2022.	Strategia nazionale. Il 30 settembre 2021 il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato in consultazione le Linee Programmatiche per la definizione della nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”, elaborate con il supporto dell’ISPRA e il contributo dell’Enea. La consultazione è rimasta aperta fino al 30 novembre 2021.

Riforma	Obiettivi
Interventi contro il dissesto idrogeologico (RIFORMA SETTORIALE)	Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Superare le criticità di natura procedurale, legate alla debolezza e all'assenza di un efficace sistema di governance nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
La conclusione del processo di revisione normativa, in continuità con azioni avviate già nel 2020, è prevista per la metà del 2022.	Revisione del DPCM 28 maggio 2015 e del relativo "sistema ReNDiS". L'art. 22 del D.L. 152/2021 prevede l'emanazione di un D.P.C.M. volto all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie in questione, nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LAVORO

Riforma	Obiettivi
Contrasto del consumo del suolo (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)	Affermare i principi fondamentali di riuso, rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso, sostenendo con misure positive il futuro dell'edilizia e la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Disegni di legge S. 86 e abbinati (Riduzione consumo del suolo) e S. 1131 (Misure per la rigenerazione urbana), attualmente, all'esame del Senato.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore (RIFORMA SETTORIALE)	La riforma si pone i seguenti obiettivi: • omogeneizzazione delle procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale; • semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile off-shore; • semplificazione delle procedure di impatto ambientale; • condivisione a livello regionale di un piano di identificazione e sviluppo di aree adatte a fonti rinnovabili; • potenziamento di investimenti privati; • incentivazione dello sviluppo di meccanismi di accumulo di energia; • incentivazione di investimenti pubblico-privati nel settore.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro marzo 2024. Entrata in vigore.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Misure di sostegno all'idrogeno (RIFORMA SETTORIALE)	• L'introduzione dell'idrogeno come vettore energetico costituisce una novità assoluta nella gestione del sistema energetico.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro marzo 2023. Entrata in vigore.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (RIFORMA SETTORIALE)	Allineare la legislazione nazionale e regionale e introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici e di gas clima alteranti.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.	Legge. Il ddl di bilancio 2022 reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (MiTE), di un Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti del MiTE di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività. Con il decreto MITE del 5 luglio 2021 si è conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica del "Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico".

Riforma	Obiettivi
Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati (RIFORMA SETTORIALE)	• Rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) • Ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno."
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro settembre 2022. Entrata in vigore.	Legge servizi idrici integrati.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione trasporto pubblico locale (RIFORMA SETTORIALE)	• Accelerare le tempistiche di realizzazione di interventi. • Semplificare le procedure di valutazione di progetti nel trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa, razionalizzando le responsabilità ed eliminando le duplicazioni di competenze nell'ambito della valutazione dei progetti all'interno della stessa Amministrazione.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	D.L. 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 Consulta il documento su One FISCALE

Riforma	Obiettivi
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	• Evitare procedure di infrazione sui rifiuti. • Colmare le lacune impiantistiche e gestionali. • Migliorare significativamente i dati medi nazionali. • Raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Semplificazione interventi settore idrico (RIFORMA SETTORIALE)	• Semplificazione e più efficace attuazione della normativa relativa al Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico. • Fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Si intende agire sulla normativa che regola il Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico (Legge 205/2017, articolo 1, comma 516 e seguenti), facendo del Piano Nazionale lo strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico unificando le risorse economiche relative alle infrastrutture di approvvigionamento idrico previste dal Piano e semplificando le procedure, sia per quello che riguarda la formazione e aggiornamento.

Riforma	Obiettivi
Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI (RIFORMA SETTORIALE)	Accelerare l'iter di approvazione del Contratto di Programma quinquennale tra MIMS e RFI e delle sue variazioni annuali, per consentire di velocizzare la progettazione e la realizzazione dei lavori.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	D.L. 6 novembre 2021, n. 152 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE

Riforma	Obiettivi
Accelerazione iter di approvazione dei progetti ferroviari (RIFORMA SETTORIALE)	MIMS proporrà una modifica normativa, per anticipare la localizzazione dell'opera al momento del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" (PFTE), anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE

Riforma	Obiettivi
Semplificazione procedure pianificazione strategica settore portuale (RIFORMA SETTORIALE)	Aggiornamento della pianificazione portuale sia a livello del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) sia a livello di Piano Regolatore Portuale (PRP).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione procedure per impianti di fornitura energia elettrica a navi (RIFORMA SETTORIALE)	Definizione e approvazione di procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.
Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.
Scopri di più >



LAVORO

LAVORO PER AIUTARE LE AZIENDE ITALIANE A RIPARTIRE

Dalla grande esperienza di TuttoLavoro, Ipsoa e Indicalia nasce One LAVORO, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer di aggiornamento e approfondimento pensata per i consulenti del lavoro che ti guida ogni giorno nel fornire ai tuoi clienti le migliori soluzioni per favorire la ripartenza. Un sistema intelligente che ti aggiorna sulle novità e ti permette di conoscere sempre tutte le agevolazioni e gli incentivi previsti dalla normativa.

Con il tuo lavoro fai grande la differenza per sostenere le aziende italiane.

Scopri di più su info.wolterskluwer.it/one-lavoro

One LAVORO FA GRANDE LA DIFFERENZA

Mobilità sostenibile



Riforma	Obiettivi
Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli (RIFORMA SETTORIALE)	Creazione di un portale a servizio dello Sportello Unico dei Controlli che permetterà l'interoperabilità con le banche dati nazionali e il coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021.	D.M. Nel Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 è stato approvato in via preliminare il DPR che definisce i metodi e le caratteristiche dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO).

Riforma	Obiettivi
Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci (RIFORMA SETTORIALE)	Rendere interoperabili i <i>Port Community System</i> , cioè gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema Portuale, in modo che siano Rendere interoperabili i <i>Port Community System</i> , cioè gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica Nazionale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti per l'adozione della eCMR (RIFORMA SETTORIALE)	Migliorare la digitalizzazione dei documenti di trasporto, punto fondamentale della strategia UE per la mobilità delle merci, come dimostrato dai Regolamenti europei 2020/1056 e 2020/1055 per facilitare lo scambio di informazioni elettroniche e l'utilizzo della "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route" elettronica (eCMR) come parte dei controlli sulle operazioni di cabotaggio stradale. I principali benefici attesi dall'introduzione dell'eCMR in Italia sono: • più sicurezza, velocità ed economicità dei flussi informativi; • semplificazione dei flussi informativi tra gli attori della catena logistica; • riduzione dei costi di emissione; • minore possibilità di errori e discrepanze tra le varie versioni del documento: del mittente, del trasportatore e del destinatario della merce; • maggiore trasparenza e facilità di controllo, in particolare per l'intermodalità e la duplicazione dei controlli, e per un monitoraggio delle operazioni e dell'accesso alle informazioni in tempo reale; • incentivo alla competitività delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di contratti di trasporto internazionale da parte delle imprese che già applicano il Protocollo. In questo ambito è necessario intervenire anche sulla regolazione dei diritti e dei doveri tra clienti e fornitori di servizi all'interno della catena del valore logistica. Infine, per velocizzare il controllo delle merci e il flusso logistico, sarà prevista la possibilità di effettuare convenzioni con laboratori di analisi che possano contribuire a svolgere tali attività.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo



Obiettivo generale	Risorse: € 23,89 miliardi
La componente M1-C2 intende raggiungere i seguenti obiettivi: 1) supportare la transizione digitale del sistema produttivo con incentivi agli investimenti privati in beni capitali tecnologicamente avanzati (materiali e immateriali), nonché in ricerca, sviluppo e innovazione 2) aumentare gli investimenti nel settore della microelettronica, per sostenere la competitività delle imprese strategiche e salvaguardare l'occupazione qualificata 3) completare la rete di telecomunicazioni nazionale in fibra ottica e 5G su tutto il territorio nazionale territorio, principalmente per ridurre il digital divide 4) realizzare un piano nazionale per l'economia spaziale a sostegno della transizione digitale e verde e della resilienza dell'Unione europea 5) promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, quale strumento di ripresa e resilienza del sistema produttivo, visto il tradizionale orientamento italiano all'export e il ruolo strategico svolto dalle imprese esportatrici 6) rafforzare le filiere produttive italiane facilitando l'accesso ai finanziamenti	

Investimento 1: Transizione 4.0	Risorse: € 13,38 miliardi (*)
Riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta: 1) Credito di imposta per: • beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati) • beni strumentali immateriali 4.0 • beni strumentali immateriali standard (software relativo alla gestione aziendale) 2) Credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione 3) Credito di imposta con attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze (*) Per questo investimento sono previsti ulteriori 5,08 miliardi di euro stanziati dal fondo complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (convertito in legge). Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali generici non 4.0 è finanziato dal predetto fondo complementare, in quanto non presenta i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. Stato di attuazione: Nel disegno di legge di bilancio 2022 è prevista la proroga: • del credito di imposta beni strumentali materiali 4.0 • del credito di imposta beni strumentali immateriali 4.0 • del credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione	

Investimento 2: Innovazioni e tecnologia della microelettronica**Risorse: € 340 milioni**

Questa linea di intervento prevede contributi per sostenere gli investimenti in opere civili, impianti e attrezzature avanzate che consentano la produzione in volume di materiali e componenti innovativi nel campo della microelettronica.

L'importo dei contributi è pari al 40% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse

Investimento 3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)**Risorse: € 6,71 miliardi**

Le risorse stanziare sono destinate a finanziare i seguenti progetti di connessione più rapida:

- "Italia a 1 Giga", che fornirà connettività a 1 Gigabit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree di fallimento del mercato di accesso di nuova generazione (NGA) grigia e nera. Tali aree saranno definite dopo il completamento di un esercizio di mappatura
- "Italia 5G", che dovrà fornire connessioni 5G nelle aree a fallimento di mercato, ovvero aree in cui non sono state realizzate reti mobili, oppure sono disponibili solo reti 3G e non sono previste reti mobili 4G e/o 5G nel prossimo futuro o c'è un fallimento del mercato dimostrato
- "Scuole connesse", che dotano gli edifici scolastici di connettività a banda larga 1 Gigabit/s
- "Strutture sanitarie connesse", che forniscono connettività a banda larga 1 Gigabit/s alle strutture sanitarie pubbliche
- "Isole minori connesse", che forniranno connettività a banda ultra larga alle isole minori selezionate prive di collegamenti in fibra con il continente

Attuazione:

- Decreto 22 giugno 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico per la banda ultra-larga nelle isole minori

Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale**Risorse: € 1,49 miliardi (*)**

L'investimento contempla l'aggiudicazione di appalti e quattro progetti di tecnologia spaziale e satellitare: SatCom, Osservazione della Terra, Space Factory, In-Orbit Economy.

*Per questo investimento sono previsti ulteriori 800 milioni di euro finanziati dal Piano Complementare.

Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione

Risorse: € 1,95 miliardi

Si articola in due linee di intervento:

- 1) Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST. L'intervento si pone l'obiettivo di sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, che eroga contributi e prestiti agevolati a imprese italiane operanti sui mercati esteri (inclusi dal 2020 i paesi membri dell'Unione Europea). Le risorse finanziarie saranno dirette a investimenti a sostegno delle PMI italiane per favorirne lo sviluppo della competitività, in termini di innovazione e sostenibilità
- 2) Competitività e resilienza delle filiere produttive: si tratta di un sostegno finanziario erogato alle imprese, attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, per progetti che interessano catene del valore strategiche chiave, come i programmi di sviluppo industriale, i programmi di sviluppo per la tutela dell'ambiente, la mobilità sostenibile e le attività turistiche

Attuazione:

Alla Sub-Misura "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST" (M1C2 Investimento 5.1) è stata data attuazione con Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 del 30 settembre 2021 e correlate Circolari operative degli Interventi:

- n. 01/PNRR/394/2021 "Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale";
- n. 02/PNRR/394/2021 "Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)";
- n. 03/PNRR/394/2021 "Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema".

Presentazione domande: dal 28 ottobre 2021 al 3 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, pari a 1,2 miliardi di euro, di cui 480 milioni riservati alle PMI che hanno almeno una sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Investimento 6: Sistema della proprietà industriale

Risorse: € 30 milioni

Le risorse stanziare sono destinate a finanziare progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (*Proof of Concept*) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO).

Agli investimenti sopra indicati si affianca la seguente riforma:

Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale

La riforma intende definire una strategia pluriennale per la proprietà industriale, con l'obiettivo di conferire valore all'innovazione e incentivare l'investimento nel futuro.

[Tabella Riforme - Digitalizzazione e proprietà industriale](#)

Bonus beni Industria 4.0: interconnessione e requisiti obbligatori da mantenere nel tempo

di Sara Nuzzaci e Gerardo Zamponi -
KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Il credito d'imposta per **investimenti in beni strumentali** materiali e/o immateriali in **chiave 4.0** spetta in misura maggiore rispetto al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e/o immateriali "ordinari".

Requisiti previsti per i beni "ordinari"

Ma quali sono i beni rientranti nella c.d. Industria 4.0? In quali aspetti si diversificano da quelli ordinari?

Il credito d'imposta interessa, *in primis*, gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari che siano **strumentali**, **nuovi** e destinati a **strutture situate nel territorio italiano**.

In merito al requisito della "**strumentalità**" - facendo riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.

4/E del 30 marzo 2017 - i beni oggetto di investimento devono essere, appunto, funzionali all'attività esercitata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Ancora, i suddetti beni devono essere "**nuovi**", ossia acquistati direttamente dal produttore. Qualora, invece siano acquisiti da un soggetto diverso dal produttore o dal venditore, non dovranno essere mai stati utilizzati prima, neppure dal cedente.

Ultimo requisito previsto è la "**territorialità**" - sia in senso economico che contabile - dal momento che i beni oggetto d'investimento devono essere destinati a stabilimenti nel territorio italiano.

Requisiti previsti per i beni "Industria 4.0"

A differenza della categoria dei beni ordinari, per gli investimenti in logica 4.0 non è solamente sufficiente l'acquisizione e la semplice messa in funzione del bene rientrante negli elenchi individuati all'interno dell'Allegato A - per i beni materiali - e dell'Allegato B - per i beni immateriali - alla legge n. 232 del 2016.

La giustificazione di ciò è evidente e trova il suo fondamento nell'attribuzione maggiorata del beneficio per investimenti 4.0 rispetto a quello spettante per beni strumentali ordinari.

In primo luogo, per poter fruire dell'agevolazione in parola, i suddetti beni devono essere **interconnessi**. Il requisito dell'interconnessione - oltre a dover essere verificato e attestato attraverso una **perizia tecnica asseverata** nel caso in cui il valore del bene sia superiore a

300.000 euro - viene soddisfatto nel momento in cui, il bene oggetto di investimento:

- scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (i.e. HTTP, MQTT, etc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti.

Focalizzando l'attenzione sui beni materiali in chiave Industria 4.0 e seguendo la classificazione contenuta nell'Allegato A alla legge n. 232/2016, essi possono essere suddivisi in **tre macrocategorie**:

- 1) i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- 2) i sistemi per l'assicurazione della qualità;
- 3) i dispositivi per l'iterazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Ai fini dell'applicazione della disciplina in parola, i beni di cui al precedente punto 1) devono necessariamente possedere **cinque caratteristiche obbligatorie** nonché **almeno due su tre** delle **ulteriori caratteristiche** previste dalla normativa.

Così come individuate dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, i cinque requisiti obbligatori sono elencati nel seguito:

- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, come già indicato, i suddetti beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti per renderli integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

Con riferimento, invece, ai sistemi e ai dispositivi di cui ai precedenti punti 2) e 3), il rispetto delle caratteristiche c.d. "5+2" non è essenziale, essendo necessaria esclusivamente l'interconnessione del bene.

Mantenimento dell'interconnessione dei beni

Analizzati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, è lampante come il requisito dell'**interconnessione** risulta essere un

elemento fondamentale alla base del processo di digitalizzazione attuato dalle imprese.

Tant'è che la verifica del suindicato requisito è necessaria per la fruizione del beneficio stesso: il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione del bene oggetto di investimento.

Sul punto è opportuno riflettere su quanto indicato dalla circolare del MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018, secondo cui l'interconnessione "[...] ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente, evidentemente, **anche nei periodi d'imposta successivi** a quello in cui il bene viene interconnesso".

La già menzionata circolare è stata pubblicata con riferimento alla precedente disciplina dell'iper-ammortamento, di conseguenza, i successivi periodi d'imposta citati erano intesi come i periodi in cui si manifestava la maggiorazione dell'ammortamento del bene oggetto di investimento.

Nell'applicazione della nuova disciplina, invece, è plausibile pensare che il rispetto del requisito dell'interconnessione debba essere mantenuto per **almeno i tre periodi d'imposta** in cui l'impresa usufruirà del credito d'imposta in parola.

Tuttavia, nel silenzio della norma, una **lettura più prudente** potrebbe ritenere applicabile come termine minimo di mantenimento dell'interconnessione **l'intera durata del periodo di accertamento della dichiarazione** in cui il relativo credito è iscritto.

È possibile affermare che l'interconnessione deve perdurare nel tempo non essendo sufficiente, quindi, il mero possesso dei requisiti tecnologici richiesti solamente al momento dell'acquisto del bene.

La stessa **perizia** - rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali - attesta una situazione di fatto nel momento in cui vengono effettuati gli investimenti non garantendo, però, il mantenimento di tutti i requisiti anche nei periodi successivi.

La perdita di anche uno solo dei requisiti previsti, negli anni successivi all'effettuazione dell'investimento, potrebbe comportare una **revoca del beneficio**; si pensi, ad esempio, al venir meno del requisito della teleassistenza o ad una riorganizzazione aziendale che determini il mancato utilizzo permanente del bene.

Pertanto, nell'approcciarsi a tali benefici, risulta indispensabile il coinvolgimento di **figure professionali esperte** che assistano nella pianificazione strategica dell'investimento e nel monitoraggio e controllo degli sviluppi, in un'ottica di crescita, miglioramento e certezza, anche nel tempo, per l'azienda stessa.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Il design e l'ideazione estetica assicurano vantaggi fiscali

di Sara Nuzzaci e Arianna Latino - KPMG,
Tax&Legal, PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Il **PNRR** fornisce numerose misure con l'intento di sostenere e stimolare la competitività delle imprese italiane, in coerenza e in continuità con pregresse azioni già concesse dal Parlamento.

Tra queste, la **Missione M1C2** si dedica, con il suo investimento 1, alla c.d. **Transizione 4.0** che, facendo propri i numerosi benefici fiscali già approvati dal legislatore italiano con le leggi di Bilancio passate ma, sulla base delle prime indiscrezioni, oggetto di proroga fino al 2025, riconosce un credito d'imposta (a fianco a quello di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica), alle imprese che investono in **attività innovative di design e ideazione estetica**.

I beneficiari del credito d'imposta

L'agevolazione fiscale in esame, in prima istanza, si rivolge alle imprese operanti nel mercato del **tessile**, della **moda** e dell'**occhialeria** fino

a ricomprendere il **mercato calzaturiero**, **orafo** nonché del **mobile**, dell'**arredo** e della **ceramica**.

Un'indicazione, quest'ultima, prevista dalla legge di Bilancio 2020 che, per la prima volta, ha aggiunto un tax credit per investimenti in attività innovative focalizzate sul design e sull'ideazione estetica, tipizzando anche i beneficiari che possono accedere alla nuova misura.

Niente paura, comunque, per quanti non appartengono ai contesti commerciali testé richiamati. Il Ministero per lo Sviluppo economico ha infatti rasserenato gli addetti ai lavori, fornendo un'**interpretazione estensiva** della norma, la quale, dunque, è applicabile anche alle imprese con diversa mission rispetto a quella rappresenta nel testo di legge e, ciò, al fine di assicurare, inevitabilmente, una diretta e concreta valorizzazione del nostro **Made in Italy**, a prescindere dallo specifico prodotto commercializzato o dall'area di business in cui la singola impresa si trova a competere.

Dunque, una **portata ampia della norma** tesa a **favorire indistintamente** tutte le società italiane focalizzate, beninteso, su innovazioni legate, in via generale, all'aspetto esterno o estetico dei prodotti o, comunque, non incentrate, solamente, su elementi funzionali o tecnologici dei prodotti.

Le attività agevolabili

Ma quali sono le attività interessate dall'agevolazione che "aprono le porte" al credito d'imposta per innovazione in design e ideazione estetica?

Le attività classificabili come innovazione in design e ideazione estetica sono rappresentate, seppure in modo sintetico, dalla stessa legge di Bilancio per il 2020 che riconosce l'agevolazione alle aziende che hanno investito per “la **concezione e realizzazione** dei **nuovi prodotti e campionari**”.

Anche l'ambito oggettivo del credito d'imposta è stato meglio approfondito dal Ministero per lo Sviluppo economico che ha riconosciuto il beneficio in esame per quelle spese sostenute per innovare - in modo significativo - i prodotti dell'impresa sul piano della forma, delle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale e degli ornamenti.

Rendere **più attrattiva**, mediante il sostenimento di determinati costi, la propria offerta con innovazioni che attengono a **elementi esteriori dei prodotti** come, ad esempio, la forma o il colore, non rappresenta solo un canale per conquistare nuove fette di mercato ed essere più competitivi, ma consente anche di ottenere **vantaggi fiscali**.

Pensiamo ad esempio alle imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti: sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta le lavorazioni relative alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di innovazione - secondo i principi generali e i criteri individuati nel Manuale di Oslo - rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e

alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti atti a consentire una diretta individuazione del bene da immettere nel mercato.

Rimangono **esclusi** dal beneficio in parola i **lavori e progetti** c.d. **routinari**, finalizzati, ad esempio, al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la variazione di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, specie la semplice modifica dei colori ovvero di elementi di dettaglio.

Tax credit e costi agevolabili

Per le attività di design e ideazione estetica realizzate nel corso del 2021, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 2 milioni di euro. Le spese rilevanti per la determinazione della base di calcolo sono:

- spese del personale;
- quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni mobili e software;
- spese per contratti di ricerca (c.d. *extra-muros*);
- spese per servizi di consulenza;
- spese per materiali impiegati per la realizzazione di prototipi.

L'approccio metodologico consigliato

Ai fini del conseguimento del beneficio in esame, è auspicabile condurre un'analisi precisa e particolareggiata incentrata, *in primis*, sulla concreta individuazione ed effettiva mappatura delle attività concretamente classificabili come design e ideazione estetica agevolabili nonché sulla completa identificazione dei costi

da assumere nella base di calcolo e, in secondo luogo, nell'effettuazione del calcolo matematico del credito d'imposta.

Tale *modus procedendi* vedrà necessariamente la compartecipazione di **professionisti** con diverse esperienze:

- in discipline giuridico legali, per qualificare, ad esempio, una determinata attività come agevolabile, per analizzare i contratti sottoscritti con terzi, per esaminare le procedure e istruzioni operative seguite dall'azienda per innovare un proprio prodotto nonché per verificare la c.d. cumulabilità con altre agevolazioni;
- in materia contabile e fiscale per identificare, prime tra tutte, le spese sostenute dall'azienda da includere nel computo del beneficio nonché per effettuare il calcolo del credito d'imposta.

In aggiunta, si ricorda che, trovandosi al cospetto di un **tax relief automatico**, che non richiede il preventivo assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà doveroso prestare particolare **attenzione alla relazione tecnica** che testimoni le attività innovative svolte, che richiederà imprescindibilmente l'intervento di attenti consulenti per fruire, ancora una volta, senza inconvenienti, del credito d'imposta in parola.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Formazione 4.0: il training alla prova della trasformazione digitale

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli
e Pietro Ronzani - KPMG, Tax&Legal,
PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Soggetti beneficiari

Nato con la legge di Bilancio 2018 e via via rimodulato, il bonus formazione 4.0 è aperto, per così dire, a tutti: possono beneficiare dell'agevolazione **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile. Più nel dettaglio, ma senza calarsi in tecnicismi, è aperto a tutte le **aziende "sane"**, vale a dire non interessate da procedure concorsuali, e "virtuose", di tal che risultano precluse dalla fruizione quelle non in linea con normative chiave della ricca compliance contemporanea, prime fra tutte quelle in tema Health & Safety.

Attività di formazione agevolabili

L'agevolazione si fregia dell'epiteto "4.0" perché le attività formative ammissibili devono

riguardare tematiche e tecnologie affini all'**automazione industriale**. Vi è un elenco tassativo e si parla, in sintesi, di big data e analisi dati, cloud e fog computing, cyber security, robotica, internet delle cose, ed altri concetti cari a qualsiasi azienda stia o voglia implementare metodiche di produzione automatizzate e interconnesse, tecniche di sfruttamento avanzato dei dati o altri progetti di ottimizzazione in chiave digitale dei fattori rilevanti per la creazione di valore.

Naturalmente, sono **escluse dal beneficio** le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per adeguarsi a normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione dell'ambiente ed altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Misura dell'agevolazione e spese ammissibili

Il bonus formazione, come le altre agevolazioni figlie di Industria 4.0, è un'opportunità estremamente appetibile: il credito è riconosciuto nella misura del **50% delle spese ammissibili**, con limite massimo annuale di € 300.000, per le micro e piccole imprese, del 40%, nel limite massimo di € 250.000, per le medie imprese e del 30%, sempre con un tetto pari ad € 250.000, per le aziende di grandi dimensioni.

Non solo: la **misura** del bonus è **aumentata al 60%**, a prescindere dalla dimensione dell'impresa, nel caso in cui le spese siano relative alla formazione di particolari categorie di lavoratori dipendenti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" secondo le definizioni offerte dal

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, in modo tale da favorire occasioni di apprendimento e riqualificazione per i soggetti, ad esempio, privi da tempo di un impiego retribuito, non diplomati o aventi età o altre condizioni personali tali da non risultare appetibili nel moderno mercato del lavoro.

Grazie agli ampliamenti operati dalla **legge di Bilancio 2021**, in vigore fino a tutto il 2022, se un progetto formativo è ben pensato e ben eseguito è possibile agevolarlo in toto. E, infatti, le porte sono aperte all'inclusione delle spese relative ai **formatori interni**, ai costi di esercizio direttamente connessi al progetto di formazione, ai **servizi di consulenza**, alle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione così come alle spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al **personale dipendente ordinariamente** occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge di Bilancio 2018, che sono pure gli ambiti che devono essere interessati dalle attività formative, e che vi partecipi in veste di docente o tutor.

Le attività di training, fatte salve alcune condizioni, possono essere **svolte anche online** e, naturalmente, nulla osta a che le attività formative siano erogate da soggetti esterni all'impresa, a patto che i formatori siano soggetti o enti dalla competenza, per così dire, "certificata". Si deve

trattare, tra gli altri, di soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso determinate pubbliche amministrazioni (ad esempio, la Regione), in cui l'impresa ha la propria sede legale od operativa, università o soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla normativa europea.

Modalità di utilizzo e oneri documentali

Il credito è utilizzabile **in compensazione mediante modello F24**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese agevolabili sono state sostenute e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Quest'ultimo, quello degli oneri documentali, è un profilo che le imprese fruitrici degli altri bonus "automatici" ricadenti nell'ambito della Transizione 4.0, merita particolare attenzione.

Nel dettaglio, ai fini dell'**ammissibilità al credito d'imposta**, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un'apposita **certificazione** - da allegare al bilancio - rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, fatta salva la possibilità di recuperare le relative spese, sotto una certa soglia, in aumento al credito d'imposta.

Accanto all'adempimento in oggetto, di carattere "quantitativo", le imprese sono anche tenute

a predisporre e conservare ulteriore relazione che illustri le **modalità organizzative** e i **contenuti delle attività di formazione svolte**, così come i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti. Attenzione però, accanto a tali requisiti di dettaglio, la normativa richiede anche la redazione dell'ulteriore **documentazione contabile e amministrativa** idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia; trattandosi di un *item* dal contenuto non tipizzato, sarà indispensabile, per le aziende interessate, farsi assistere da professionisti scrupolosi.

“On top”, un ultimo adempimento, stavolta di carattere volontario e collaborativo, ovvero la **comunicazione al MiSE** delle informazioni relative alle attività e spese ammissibili mediante la compilazione di un modello ad hoc.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

M1C3 - Turismo e cultura 4.0

Obiettivo generale	Risorse: € 6,68 miliardi
--------------------	--------------------------

La componente M1-C3 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- Incrementare il livello di attrattività turistica e culturale del Paese modernizzando le infrastrutture materiali ed immateriali del patrimonio artistico
- Migliorare la fruibilità e l'accessibilità turistica attraverso investimenti digitali e investimenti volti alla rimozione di barriere fisiche e cognitive al patrimonio
- Rigenerare i borghi attraverso la promozione della partecipazione alla cultura, il rilancio del turismo sostenibile e la tutela e valorizzazione dei parchi e giardini storici
- Migliorare la sicurezza sismica e la conservazione dei luoghi di cultura e assicurare il ricovero delle opere d'arte coinvolte da eventi calamitosi
- Rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi turistici strategici
- Supportare la transizione digitale e verde nei settori del turismo e della cultura
- Sostenere la ripresa dell'industria turistica culturale e creativa

Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Risorse: € 500 milioni
---	------------------------

La misura si articola in interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano intesi a migliorare l'accesso alle risorse culturali e ai servizi digitali.

Una infrastruttura digitale nazionale raccoglierà, integrerà e conserverà le risorse digitali, rendendole disponibili per la fruizione pubblica attraverso piattaforme dedicate.

Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	Risorse: € 300 milioni
---	------------------------

L'intervento mira a rimuovere le barriere architettoniche, culturali e cognitive in un insieme di istituzioni culturali italiane. Gli interventi saranno abbinati ad attività di formazione per il personale amministrativo e per gli operatori culturali, promuovendo la cultura dell'accessibilità e sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione.

Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei**Risorse: € 300 milioni**

L'intervento è volto a migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati settore culturale/creativo (musei, cinema e teatri italiani, pubblici e privati). Questi si trovano spesso in strutture obsolete, inefficienti da un punto di vista energetico, che generano elevati costi di manutenzione legati a climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza.

Investimento 2.1: Attrattività dei borghi**Risorse: € 1,02 miliardi**

L'investimento mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale dei tanti piccoli Borghi italiani, centri storici che offrono un enorme potenziale grazie al patrimonio culturale, alla storia e alle tradizioni che li caratterizzano.

Tale investimento è integrato nel "Piano Nazionale Borghi", un programma volto a sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree più lontane dai grandi centri urbani, basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio del turismo. Le azioni sono strutturate intorno a progetti culturali integrati a livello locale.

Gli interventi devono vertere su:

- recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici;
- incoraggiamento della creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate;
- introduzione di sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale**Risorse: € 600 milioni**

L'investimento si pone l'obiettivo di valorizzare gli edifici storici rurali al fine di incrementare l'afflusso di turisti nelle aree periferiche del Paese, ma anche di migliorare la tutela del paesaggio circostante.

Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici**Risorse: € 300 milioni**

L'investimento mira a rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini storici delle città italiane, in particolar modo valorizzando ed evidenziando i beni culturali all'interno di questi.

Investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Risorse: € 800 milioni

Sarà realizzato un piano di interventi preventivi antisismici per ridurre la vulnerabilità sismica dei luoghi di culto ed evitare, oltre alle spese di ricostruzione delle chiese distrutte, la perdita di opere d'arte.

Si prevede di agire su tre linee:

- mettere in sicurezza prevenendo i danni da terremoto i luoghi di culto;
- restaurare il patrimonio Fondo Edifici di Culto (FEC);
- realizzare depositi dove collocare le opere d'arte coinvolte negli eventi sismici.

Si privilegeranno le regioni del Centro Italia già colpite da eventi sismici importanti.

Investimento 3.1: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)

Risorse: € 300 milioni

L'investimento ha l'obiettivo di potenziare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano. Si prevede di agire su tre linee di intervento:

- costruzione di nuovi studi e recupero di quelli esistenti, costruzione di nuovi teatri ad alta tecnologia con allegati;
- investimenti innovativi per potenziare le attività di produzione e formazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, anche in termini di nuovi strumenti di produzione audiovisiva, internazionalizzazione e scambi culturali, allestimento di un laboratorio fotochimico per la conservazione delle pellicole;
- attività di sviluppo di infrastrutture ("virtual production live set") ad uso professionale e didattico tramite e-learning, digitalizzazione e modernizzazione del parco immobiliare ed impiantistico; rafforzamento delle capacità e competenze professionali nel settore audiovisivo legate soprattutto a favorire la transizione tecnologica.

Investimento 3.2: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde

Risorse: € 160 milioni

Due le linee di azione dell'intervento:

- la prima ("Sostenere la ripresa delle attività culturali incoraggiando l'innovazione e l'uso della tecnologia digitale lungo tutta la catena del valore") mira a supportare gli operatori culturali e creativi nell'attuazione di strategie digitali e nell'accrescimento delle proprie capacità gestionali;
- la seconda ("Promuovere l'approccio verde lungo tutta la filiera culturale e creativa") mira a incoraggiare un approccio sostenibile sotto il profilo ambientale lungo tutta la filiera, riducendo l'impronta ecologica, promuovendo l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in chiave di economia circolare, per orientare il pubblico verso comportamenti ambientali più responsabili.

Investimento 4.1: Hub del turismo digitale**Risorse: € 114 milioni**

Obiettivo della misura è la creazione di un Polo del Turismo Digitale, accessibile attraverso una piattaforma web dedicata, che permetta all'intero ecosistema turistico di valorizzare, integrare e promuovere la propria offerta. L'investimento finanzia l'infrastruttura digitale, i modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e i servizi digitali di base per le imprese turistiche.

Attuazione:

Bando della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del Turismo del 5 ottobre 2021 n. 567 "Acquisizione di dataset per il monitoraggio dei flussi turistici in Italia" scaduto il 21 ottobre 2021.

Investimento 4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche**Risorse: € 1,78 miliardi**

L'investimento è diretto ad aumentare la qualità dell'ospitalità e potenziare il turismo sostenibile, privilegiando fonti rinnovabili a minor consumo di energia. Gli interventi sono diversi e puntano a migliorare il turismo di montagna sia per le infrastrutture sia per i servizi, ristrutturare gli immobili storici anche grazie all'ingresso di capitali privati, facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori, rinnovare le strutture alberghiere.

La misura comprende una pluralità di interventi, tra cui:

- credito fiscale per aumentare la qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico) alla riqualificazione e all'aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane;
- un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito per le imprese del settore (tramite una speciale sezione del Fondo di garanzia per le PMI);
- l'attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi nel settore;
- il potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo destinato alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico.

Attuazione:

Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265 prevede:

- l'istituzione del Fondo Ripresa e Resilienza Italia: finanziamento di progetti di turismo sostenibile;
- l'istituzione della sezione speciale turismo nel fondo di garanzia per le PMI;
- un credito di imposta dell'80% e un contributo a fondo perduto fino a 40.000 euro a favore delle imprese turistiche per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili;
- un credito di imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator;
- l'istituzione di un Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese.

Investimento 4.3: Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici

Risorse: € 500 milioni

L'obiettivo dell'investimento è di sviluppare un modello di turismo sostenibile e creare un itinerario turistico per Roma e per i percorsi nazionali meno noti.

L'investimento si compone di sei linee di intervento:

1. "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU", vertente su rigenerazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi ad alto valore storico e architettonico della città di Roma;
2. "Cammini giubilari" (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana), vertente su valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici;
3. #LaCittàCondivisa, vertente sulla riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche;
4. #Mitingodiverde, vertente su interventi in parchi, giardini storici, ville e fontane;
5. #Roma 4.0, vertente su digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti;
6. #Amanotesa, volta all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali

Lo scopo della riforma è quello di migliorare l'impronta ecologica degli eventi culturali (quali mostre, festival, eventi culturali, eventi musicali) attraverso l'inclusione di criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati, promossi o organizzati dalla pubblica autorità.

Riforma 2: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche

L'obiettivo della riforma è dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza. L'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma prevedrà interventi di formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare al meglio l'offerta.

[Tabella Riforme -Professioni](#)

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più >](#)

M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare



Obiettivo generale

Risorse: € 5,27 miliardi

La componente M2-C1 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare;
- sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile;
- sviluppare progetti integrati (circolarità, mobilità, rinnovabili).

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

Risorse: € 1,5 miliardi

Questo investimento prevede il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta, e la costruzione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

Attuazione

- Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 396 di approvazione dei criteri di selezione dei progetti
- Avvisi del Ministero della transizione ecologica pubblicati il 15 ottobre 2021 (modificati con Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 117/MATTM del 24 novembre 2021).

Gli avvisi sono relativi alle seguenti linee di intervento:

- Linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata" (dotazione finanziaria 600 milioni di euro);
- Linea di intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" (dotazione finanziaria: 450 milioni di euro);
- Linea di intervento C "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" (dotazione finanziaria: 450 milioni di euro).

Il 60% delle risorse complessive è destinato alle Regioni del Centro-Sud.

Per tutte e tre le linee di intervento, le proposte possono essere presentate dal 14 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.

Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare**Risorse: € 600 milioni**

Questo investimento prevede il sostegno a progetti altamente innovativi per il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti da filiere strategiche come le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, inclusi pannelli fotovoltaici e pale eoliche), l'industria della carta e del cartone, il tessile, le plastiche.

Attuazione

- Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 397 di approvazione dei criteri di selezione dei progetti
- Avvisi del Ministero della transizione ecologica pubblicati il 15 ottobre 2021 (modificati con Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 118/MATM del 24 novembre 2021). Gli avvisi sono relativi alle seguenti linee di intervento:
 - Linea di intervento A “Ammodernamento (anche con ampliamento degli impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro). Le proposte possono essere presentate dal 15 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.
 - Linea di intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro).

Le proposte possono essere presentate dal 16 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.

- Linea di intervento C “Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs) compresi i rifiuti di plastica c.d. Marine litter” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro). Le proposte possono essere presentate dal 20 dicembre 2021 al 18 febbraio 2022.
- Linea di intervento D “Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post-consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica c.d. Textile Hubs” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro). Le proposte possono essere presentate dal 21 dicembre 2021 al 21 febbraio 2022.

Il 60% delle risorse complessive è destinato alle Regioni del Centro-Sud.

Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo**Risorse: € 800 milioni**

Obiettivo della misura è incoraggiare la riduzione delle emissioni dovute al trasporto e alla logistica nel settore agroalimentare mediante l'utilizzo di sistemi di trasporto e veicoli elettrici e promuovendo la digitalizzazione del settore e l'utilizzo delle energie rinnovabili.

L'intervento sostiene:

- investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari);
- investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici;
- l'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain).

- (*) Per questo investimento sono previsti ulteriori previsti ulteriori 1,2 miliardi di euro finanziati dal fondo complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (convertito in legge)

[Consulta il documento su One FISCALE](#)

[Consulta il documento su One HSE](#)

Investimento 2.2: Parco agrisolare

Risorse: € 1,5 miliardi

La misura sostiene gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di:

- rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati;
- creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento;
- installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

Risorse: € 500 milioni

L'investimento sostiene, attraverso contributi in conto capitale:

- l'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione (es. riduzione di utilizzo pesticidi del 25-40% a seconda dei casi applicativi);
- l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0;
- l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni;
- l'ammodernamento della lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva.

Investimento 3.1: Isole verdi

Risorse: € 200 milioni

Questo investimento prevede il finanziamento e l'attuazione in almeno 19 piccole isole di progetti in materia di energia (quali le fonti rinnovabili, la rete elettrica, l'efficienza energetica), acqua (come la desalinizzazione), trasporti (quali piste ciclabili, e autobus e imbarcazioni a zero emissioni) e rifiuti (ad es. raccolta differenziata dei rifiuti).

Investimento 3.2: Green communities

Risorse: € 135 milioni

L'investimento mira a sostenere la nascita e la crescita di 30 Green Communities, cioè comunità locali coordinate e associate tra loro, che vogliono realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali

Risorse: € 30 milioni

Questo investimento prevede l'ideazione e la realizzazione di contenuti digitali per sensibilizzare alle sfide ambientali e climatiche.

I contenuti digitali saranno costituiti da podcast, lezioni video per le scuole, video e articoli.

Sarà resa disponibile anche una piattaforma online con tutto il materiale educativo più rilevante sulle tematiche ambientali, e verranno coinvolti influencer e leader di pensiero per massimizzare la diffusione dei messaggi più rilevanti.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare

La riforma prevede l'aggiornamento della strategia nazionale entro giugno 2022.

Con la nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare", incentrata su ecoprogettazione ed ecoefficienza, si intende definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, la responsabilità estesa del produttore e del consumatore, la diffusione di pratiche di condivisione e di "prodotto come servizio", supportare il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, definire una roadmap di azioni e di target misurabili di qui al 2040. Nello specifico la nuova strategia interesserà anche le seguenti aree di intervento: ecoprogettazione ed innovazione di prodotto, bioeconomia, blue economy, materie prime critiche.

La nuova strategia comprenderà le seguenti misure:

- un nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti che possa consentire, da un lato, lo sviluppo di un mercato delle materie prime seconde, dall'altro il controllo e la prevenzione di fenomeni di gestione illecita dei rifiuti;
- lo sviluppo di sistemi di incentivazione fiscale per supportare l'utilizzo di materiali derivanti dalle filiere del riciclo;
- una revisione del sistema di tassazione per rendere il riciclo più conveniente dello smaltimento in discarica;
- la promozione del diritto al riuso e alla riparazione;
- la riforma dei sistemi di EPR (Extended Producer Responsibility) e dei Consorzi per supportare il raggiungimento degli obiettivi comunitari;
- il rafforzamento degli strumenti normativi esistenti (legislazione End of Waste, Criteri Ambientali Minimi e l'applicazione di detti strumenti a settori strategici: costruzioni, tessile, plastiche, RAEE);
- il supporto allo sviluppo di progetti di simbiosi industriale, anche attraverso strumenti normativi e finanziari.

Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Questa riforma prevede l'adozione di un ampio programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli molto elevati di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, che adatti la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, riduca al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, istituisca sistemi di monitoraggio, eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, affronti lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti, disincentivi il conferimento in discarica e garantisca la complementarità con i programmi regionali in materia di rifiuti, consentendo il conseguimento degli obiettivi della normativa dell'UE e nazionale in materia di rifiuti e combattendo gli scarichi illegali di rifiuti e l'incenerimento all'aria aperta.

Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali

Questa riforma consiste nel supporto tecnico del Governo alle autorità locali (Regioni, Province, Comuni) per l'attuazione della normativa ambientale dell'UE e nazionale, per lo sviluppo di piani e progetti in materia di gestione dei rifiuti e per le procedure di gara.

Il supporto per le procedure di gara deve garantire che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti siano rilasciate in modo trasparente e non discriminatorio con un aumento delle procedure competitive al fine di conseguire standard più elevati per i servizi pubblici.

L'assistenza tecnica copre anche gli appalti pubblici verdi.

Tabella Riforme - Strategia nazionale per l'economia circolare

I progetti faro di economia circolare nel PNRR

di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli, Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Il **PNRR** prevede investimenti che mirano a promuovere l'economia circolare attraverso **progetti faro in materia di raccolta differenziata dei rifiuti** elettronici, plastici, tessili nonché carta e cartone.

A tale proposito, sono stanziati **600 milioni di euro per la misura denominata "Progetti faro di economia circolare"**, contemplata nell'ambito della componente n. 1 *"Economia circolare e agricoltura sostenibile"* della missione 2 *"Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica"*.

Nello specifico, la misura citata mira a sostenere il **miglioramento della rete di raccolta differenziata**, compresa la **digitalizzazione dei processi** e/o della logistica e degli impianti di trattamento/riciclo nei settori produttivi individuati nel Piano d'Azione per l'Economia Circolare varato dall'UE, tra i quali il settore dell'elettronica e ICT, della carta e del cartone, delle plastiche e dei tessili.

Negli ultimi tempi, infatti, il concetto di economia circolare ha preso particolare piede, in

quanto favorisce la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia che mantiene il più a lungo possibile il **valore dei prodotti**, dei materiali e delle risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti.

Sono questi gli obiettivi del **Piano d'Azione Europeo sull'Economia Circolare** sopra accennato, fulcro dell'iniziativa *Green Deal* europeo presupposto del PNRR.

Agricoltura sostenibile ed economia circolare nel PNRR

E, in questo scenario, la componente n. 1 **"Economia circolare e agricoltura sostenibile"** intende perseguire proprio questo percorso di piena sostenibilità ambientale con l'obiettivo di rendere l'economia sia più competitiva che più inclusiva, garantendo un elevato *standard* di vita alle persone e riducendo gli impatti ambientali.

Si punta, in altri termini, a un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse e ci si prefigge, in sintesi, l'obiettivo di una **filiera agroalimentare sostenibile**, migliorando la competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, rafforzando le infrastrutture logistiche del settore, riducendo le emissioni di gas serra e sostenendo la diffusione dell'agricoltura di precisione e l'ammodernamento dei macchinari.

Infine, per garantire una transizione equa e inclusiva a tutto il territorio italiano su temi di bioeconomia e circolarità, verranno avviate

azioni integrate per rendere le **piccole isole completamente autonome** e “green”, consentendo di minimizzare l’uso di risorse locali, di limitare la produzione di rifiuti e di migliorare l’impatto emissivo nei settori della mobilità e dell’energia.

In questo contesto, il PNRR ha dedicato un apposito investimento chiamato **“Progetti Faro di economia circolare”** atto all’ammodernamento di nuovi impianti, in un’ottica integrata di economia circolare.

Lo sviluppo di tecnologie avanzate di riciclo meccanico e chimico delle plastiche

In tal senso, particolarmente interessante è lo sviluppo di tecnologie avanzate di **riciclo meccanico e chimico delle plastiche** rivolto anche al “marine litter”.

Così, si legge nell’apposita sezione del PNRR, la misura intende potenziare la rete di **raccolta differenziata** e degli **impianti di trattamento/riciclo** contribuendo al raggiungimento dei seguenti *target*: 55% di riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 85% di riciclo nell’industria della carta e del cartone; 65% per cento di riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, “Plastic Hubs”); 100% recupero nel settore tessile tramite “Textile Hubs”.

A sostegno della misura e per il raggiungimento degli obiettivi verrà sviluppato un **sistema di monitoraggio su tutto il territorio nazionale** che consentirà di affrontare tematiche di “scarichi

illegali” attraverso l’impiego di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale.

Le risorse per le imprese che investono in economia circolare

Di conseguenza, le imprese che supportano costi volti al miglioramento della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare con target di riciclo specifici saranno i principali destinatari del beneficio in questione (per un totale, si ricorda, di 600 milioni di euro) attivato, in concreto, dal Ministero della transizione ecologica con DM n. 397 del 28/09/2021, mediante il quale sono stati definiti i criteri di valutazione dei progetti e la suddivisione delle risorse per 4 linee di intervento.

Il 60% delle risorse verrà destinato alle Regioni del Centro-Sud, (nonché Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e il restante 40% alle Regioni del Centro-Nord: per ciascuna linea di intervento saranno quindi previsti due *plafond* distinti.

Le misure saranno suddivise in 4 linee di intervento da € 150 mln. ciascuna

Le misure saranno suddivise in **4 linee di intervento da € 150 mln** ciascuna, da attivarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con l’intento di sviluppare i seguenti ambiti.

Al primo posto, troviamo l’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il

miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. **RAEE** comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici.

A seguire, l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone.

L'obiettivo della terza linea riguarda, invece, la realizzazione di nuovi impianti per il **riciclo dei rifiuti plastici** (attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare ("marine litter"), accennati in precedenza.

Infine, si intende finanziare l'infrastrutturazione della **raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post-consumo**, l'ammodernamento dell'impiantistica e la realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica c.d. "Textile Hubs".

Gli interventi non ammissibili

Viceversa, **non saranno ammissibili** interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, impianti di trattamento meccanico biologico/ trattamento meccanico o inceneritori, combustibili derivati da rifiuti o l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti (secondo il principio europeo "Do No Significant Harm", non arrecare un danno significativo").

I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.

Economia circolare nel PNRR: un'azione di remediation per l'Italia

Probabilmente, i progetti faro e i benefici che ne derivano rappresentano un'azione di *remediation* per l'Italia ancora lontana dal raggiungimento dei *target* fissati dall'Unione Europea (ad esempio con la direttiva sul "Pacchetto Economia Circolare").

Di conseguenza, le proposte progettuali del PNRR potranno costituire uno **strumento di rivincita per l'Italia per mettersi in pari rispetto agli obiettivi sfidanti europei relativamente alle macroaree della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare**, all'ammodernamento e lo sviluppo di impianti di trattamento rifiuti nonché per colmare il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)



HSE MANAGER

IL MIO OBIETTIVO **PIANIFICARE LA SOSTENIBILITÀ**

One HSE È LA NUOVA SOLUZIONE WOLTERS KLUWER PER GLI HSE MANAGER

La nuova soluzione di informazione, aggiornamento e pratica professionale che ti garantisce risposte, soluzioni e strumenti operativi per tutte le fasi della tua attività. Un motore di ricerca intelligente, guide pratiche e approfondimenti dei migliori esperti, adempimenti, sanzioni, modulistica, procedure, check list, supporti didattici personalizzabili, consultabili da qualunque device.

Grazie a One HSE sei sempre al passo con l'evoluzione normativa e tecnica, velocizzi e migliori la qualità del tuo lavoro garantendo la compliance HSE.

Scopri di più su one.it/hse

One HSE

FA GRANDE LA DIFFERENZA

M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile



Obiettivo generale

Risorse: € 23,78 miliardi

La componente M2-C2 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- Incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione.
- Potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi.
- Promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali.
- Sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi).
- Sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione.

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico

Risorse: € 1,10 miliardi

Questo investimento consiste in sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella costruzione di sistemi agro-voltaici e nell'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture.

Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo

Risorse: € 2,20 miliardi

L'investimento mira a sostenere le comunità energetiche, cioè le coalizioni organizzate di utenti che collaborano tra loro per produrre, consumare e gestire energia pulita attraverso uno o più impianti locali. Le comunità possono avere una composizione molto varia (cooperative, associazioni senza scopo di lucro, condomini, attività commerciali e imprese del territorio...).

In particolare, questo investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

Il sostegno è basato su prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia.

Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso offshore)**Risorse: € 675 milioni**

L'investimento consiste nella realizzazione di impianti eolici galleggianti e fotovoltaici galleggianti con una capacità di almeno 100 MW, uniti a sistemi di stoccaggio dell'energia, e di altrettanti impianti da 100 MW integrati con combinazione di varie tecnologie²⁹, nonché delle infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (ad esempio banchine portuali).

Investimento 1.4: Sviluppo biometano**Risorse: € 1,92 miliardi**

L'investimento si propone di:

- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli già esistenti verso la produzione di biometano per l'industria, i trasporti e il riscaldamento;
- sostituire veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati esclusivamente a metano/biometano e dotati di attrezzi per l'agricoltura di precisione;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato) per ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l'approvvigionamento di materia organica nel terreno.

Investimento 2.1: Rafforzamento smart grid**Risorse: € 3,61 miliardi**

L'intervento è finalizzato ad aumentare l'affidabilità, la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico nazionale, così da portare ad almeno 4.000 MW la quantità di energia proveniente da impianti di fonti rinnovabili (FER), convertire all'elettrificazione dei consumi almeno 1.500.000 utenti e aprire nuovi scenari in cui potranno avere un ruolo anche i prosumer, i consumatori-produttori di energia.

Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti**Risorse: € 500 milioni**

L'investimento si concretizza in interventi volti ad aumentare la resilienza della rete elettrica, in particolare la rete di distribuzione, agli eventi meteorologici estremi (vento/caduta di alberi, ghiaccio, ondate di calore, inondazioni e rischi idrogeologici), nonché a ridurre la probabilità di interruzioni prolungate della fornitura elettrica e limitare le conseguenze sociali ed economiche negative per le aree interessate.

Investimento 3.1: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse**Risorse: € 500 milioni**

L'investimento si pone l'obiettivo di creare 10 hydrogen valleys, cioè aree industriali con economia in parte basata su idrogeno, per promuovere a livello locale la produzione e l'uso di H₂ nell'industria e nei trasporti.

Per contenere i costi verranno utilizzate aree dismesse già collegate alla rete elettrica, per installare in una prima fase elettrolizzatori per la produzione di idrogeno mediante sovra-generazione FER o produzione FER dedicata nell'area.

Investimento 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate**Risorse: € 2 miliardi**

L'investimento è teso a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.).

Investimento 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale**Risorse: € 230 milioni**

L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in aree di servizio autostradali, vicino ai porti e in prossimità dei terminal logistici.

Investimento 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario**Risorse: € 300 milioni**

L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie, in prossimità di siti di produzione di idrogeno verde e/o di stazioni autostradali di rifornimento a idrogeno.

Il primo passo sarà lo sviluppo di elettrolizzatori ad alta pressione (grado di maturità tecnologica 5-7) e di sistemi di stoccaggio ad alta capacità, con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi (grado di maturità tecnologica 3-5).

La priorità verrà data alle aree in cui sono possibili sinergie con i distributori per camion a lungo raggio, così da aumentare utilizzo e domanda di idrogeno e ridurre i costi di produzione.

Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno**Risorse: € 160 milioni**

L'investimento mira a sostenere le attività di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nei seguenti filoni:

- produzione di idrogeno verde e pulito;
- tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettro-carburanti;
- celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;
- sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.

Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)**Risorse: € 600 milioni**

L'investimento è teso a costruire almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia. Le piste ciclabili urbane e metropolitane devono essere realizzate nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani. Ci si attende che gli investimenti nelle piste ciclabili nazionali riguarderanno anche progetti nelle zone rurali.

Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)**Risorse: € 600 milioni**

L'investimento punta a realizzare 11 km di rete destinata alla metropolitana, 85 km di rete destinata ai tram, 120 km di filovie e 15 km di funivie.

Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica**Risorse: € 741,3 milioni**

L'investimento è finalizzato a sostenere lo sviluppo di infrastrutture necessarie per promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica, aumentare il numero dei veicoli (pubblici e privati) a emissioni zero e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, realizzando entro il 2026 oltre 20.000 punti di ricarica rapida in autostrada e nei centri urbani.

Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi**Risorse: € 3,639 miliardi(*)**

La misura prevede tre interventi:

- rinnovo flotta regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti;
- rinnovo flotta treni per trasporto regionale e intercity con mezzi a propulsione elettrica e a idrogeno;
- rinnovo parco veicoli dei Vigili del Fuoco con veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a biometano.

(*) Per questo investimento sono previsti ulteriori **600 milioni** di euro finanziati dal fondo complementare di cui al D.L. 59/2021 (convertito in legge).

Investimento 5.1: Rinnovabili e batterie**Risorse: € 1 miliardo**

L'investimento si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante due progetti:

- il primo verte sulle competenze tecnologiche necessarie per mettere in funzione impianti manifatturieri in questi due settori;
- il secondo riguarda gli stabilimenti industriali per la produzione di pannelli flessibili.

La gestione della misura è affidata a Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo economico.

Investimento 5.2: Idrogeno**Risorse: € 450 milioni**

L'investimento punta a espandere il mercato dell'idrogeno realizzando in Italia un grande impianto industriale per la produzione di elettrolizzatori, i dispositivi elettrochimici che consentono di rompere le molecole dell'acqua separando l'idrogeno dall'ossigeno.

Investimento 5.3: Bus elettrici**Risorse: € 300 milioni**

L'investimento è finalizzato a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi.

Attuazione:

Il 3 novembre 2021, nell'ambito del "Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile", la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole al decreto direttoriale sull'erogazione, la rendicontazione e il monitoraggio di complessivi 1,3 miliardi di euro destinati alle Città Metropolitane e ai Comuni sopra i 100.000 abitanti per il rinnovo del parco autobus e l'acquisto di nuovi mezzi su gomma "green", ad alimentazione elettrica, a idrogeno o metano e il potenziamento delle relative infrastrutture.

Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica**Risorse: € 250 milioni**

L'investimento mira a favorire lo sviluppo di start-up attive nell'ambito della transizione verde mediante l'istituzione di un fondo dedicato da 250 milioni di euro ("Green Transition Fund", GTF) con una strategia di investimento focalizzata ad esempio su rinnovabili, economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio dell'energia.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno

La riforma prevede le seguenti azioni:

- entrata in vigore di un quadro normativo per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti;
- entrata in vigore di un quadro normativo volto a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a 50 GW, conformemente al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Italia e agli obiettivi del Green Deal. Il quadro normativo è concordato tra le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate;
- completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1" (anche per tenere conto del rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi dell'accesso competitivo;
- entrata in vigore di disposizioni che promuovano gli investimenti nei sistemi di stoccaggio nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Tabella Riforme - Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore

Riforma 2: Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile

La riforma consiste nel rafforzare il sostegno al biometano pulito emanando una normativa per ampliare la portata dei progetti connessi al biometano che possono ricevere sostegno, nonché per prorogare il periodo di disponibilità delle sovvenzioni.

Tabella Riforme - Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile

Riforma 3: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno

La riforma consiste nell'entrata in vigore di un quadro giuridico teso a promuovere l'idrogeno come fonte di energia rinnovabile. Tale quadro deve includere:

- regolamenti tecnici di sicurezza in materia di produzione, trasporto (criteri tecnici e normativi per l'introduzione dell'idrogeno nella rete del gas naturale), stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno;
- una procedura di autorizzazione accelerata con uno sportello unico per ottenere l'autorizzazione a costruire e gestire impianti di produzione di idrogeno su piccola scala (per impianti di elettrolisi con capacità inferiore a 1-5 MW;
- la regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete;
- un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine di dare segnali di prezzo ai consumatori;
- procedure e/o criteri che consentano di definire le aree di rifornimento selezionate lungo le autostrade per ottimizzare l'ubicazione delle stazioni di rifornimento al fine di realizzare corridoi dell'idrogeno per i camion, partendo dalle regioni del Nord Italia e dalla Pianura Padana fino agli hub logistici e alle principali arterie autostradali della penisola;
- il coordinamento del piano decennale di sviluppo del gestore del sistema di trasporto (TSO) nazionale con i piani di altri TSO europei allo scopo di elaborare norme comuni per il trasporto dell'idrogeno attraverso gasdotti esistenti o condotte apposite.

Tabella Riforme - Misure di sostegno all'idrogeno

Riforma 4: Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno

La riforma consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in linea con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.

Tabella Riforme - Misure di sostegno all'idrogeno

Riforma 5: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa

La riforma consiste nell'adozione di una normativa che attribuisca competenze chiare per l'approvazione dei progetti di trasporto pubblico locale e nella semplificazione della procedura di pagamento.

Tabella Riforme - Semplificazione trasporto pubblico locale

M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici



Obiettivo generale

Risorse: € 15,36 miliardi

La componente M2-C3 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) aumento dell'efficientamento energetico del parco immobiliare pubblico e privato;
- 2) stimolo agli investimenti locali, creazione di posti di lavoro, promozione della resilienza sociale ed integrazione delle energie rinnovabili.

Investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica

Risorse: € 800 milioni

L'investimento prevede la progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire:

- la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;
- l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi;
- la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti;
- lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

Attuazione:

Avviso del MIUR per entrare a far parte della Green Community, nell'ambito del Piano RiGenerazione Scuola – Scadenza: 15 ottobre 2021.

Investimento 1.2: Efficientamento degli edifici giudiziari

Risorse: € 411,7 milioni

La misura si pone l'obiettivo di intervenire su 48 edifici giudiziari entro la metà del 2026 efficientando 290.000 mq (con un risparmio pari a circa 2.500 tCO₂ e 0,7 Ktep all'anno con conseguente riduzione delle emissioni di 2,4Kt CO₂ l'anno).

L'intervento si focalizza sull'efficientamento e sulla manutenzione di beni esistenti.

Investimento 2.1: Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici

Risorse: € 13,95 miliardi (*)

La misura del Superbonus finanzia l'efficientamento energetico e sismico degli edifici residenziali, compresa l'edilizia residenziale pubblica.

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di superfici opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a condensazione; pompe di calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in condizioni specifiche; energia solare termica; caldaie a biomassa in condizioni specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Agevolati anche interventi volti a ridurre il rischio sismico degli edifici.

(*) Per questo investimento sono previsti ulteriori 4,56 miliardi euro finanziati dal fondo complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (convertito in legge)

Attuazione:

Il disegno di legge di bilancio 2022 introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

Investimento 3.1: Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento

Risorse: € 200 milioni

L'investimento finanzia 20 progetti per lo sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento o l'estensione a nuovi utenti di quelle già esistenti la costruzione di impianti/connessioni per il recupero di calore di scarto per 360 MW.

Viene data priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, ovvero quello basato sulla distribuzione di calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alto rendimento.

Agli investimenti sopra indicati si affianca la seguente riforma:

Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico

La riforma mira a semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi connessi all'efficientamento energetico.

Si articola in quattro azioni principali:

Lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici: il portale deve sostenere i cittadini e gli operatori nella gestione dei progetti di efficientamento energetico e deve essere una comoda fonte di informazioni per i decisori politici. Deve contenere informazioni sulla prestazione energetica del parco immobiliare nazionale, che dovrebbero aiutare le imprese e i cittadini a decidere di migliorare il rendimento energetico dei loro immobili. Deve essere istituito uno sportello unico per fornire assistenza e tutte le informazioni utili ai cittadini e alle imprese per quanto riguarda la mappatura energetica degli edifici, la conformità alla normativa settoriale, la valutazione del potenziale di efficienza e la selezione delle priorità d'intervento, compresi i piani di riconversione in fasi, la selezione degli strumenti promozionali più appropriati allo scopo e la formazione delle competenze professionali.

Rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile. Il Piano d'informazione e formazione deve tenere conto della necessità di sviluppare sia iniziative specifiche volte a colmare le lacune informative degli utenti finali nel settore residenziale, sia adeguate attività di formazione sugli incentivi e sugli interventi più efficaci per le imprese che offrono servizi energetici, per quelle che effettuano interventi e per gli amministratori di condominio. Il Piano deve essere sviluppato tenendo conto delle esigenze derivanti dalla misura del Superbonus, al fine di massimizzarne l'efficacia e gettare le basi per una cultura duratura dell'efficienza nel settore dell'edilizia.

Aggiornamento e potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica: Con la revisione delle disposizioni di legge relative all'istituzione e alla gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2014 e decreto interministeriale del 22 dicembre 2017) devono entrare in vigore modifiche volte a promuovere il potenziamento e un maggiore utilizzo delle risorse disponibili.

Accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC: Si deve effettuare un riesame regolamentare volto a promuovere una gestione più efficiente delle risorse specificamente destinate al programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC).

[Tabella Riforme - Transizione ecologica](#)

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più ›](#)

Come cambia la circolazione dei crediti d'imposta per l'edilizia

di Gianluca Stancati, Stefano Rizzo, Stefano Mazzocchetti, Piergiorgio Morgano, Giulia Spigariol - KPMG, Tax&Legal - Eco-Sisma Bonus Service Line

[Torna al sommario](#)

A seguito della comunicazione diffusa dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) nel febbraio 2021, in materia di prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria nell'ambito dell'operatività connessa con la circolazione dei crediti tributari, e delle segnalazioni di operazioni sospette o di natura abusiva pervenute dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'anno, con il decreto Antifrodi il legislatore ha ritenuto di straordinaria necessità e urgenza l'introduzione di disposizioni volte a contrastare condotte anomale e fraudolente e a rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione delle detrazioni d'imposta, riconosciute dall'ordinamento per la realizzazione di specifici interventi edilizi.

Il D.L. n. 157 dell'11 novembre 2021 (c.d. **decreto Antifrodi**), entrato in vigore il giorno seguente, introduce nuovi **obblighi** e ulteriori **adempimenti** al fine di garantire il corretto impiego,

anche indiretto, delle agevolazioni fiscali previste per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, nonché per la manutenzione e il restauro architettonico di questi ultimi. Le disposizioni intendono valorizzare l'intervento dei professionisti cui compete il rilascio di **asseverazioni tecniche** e di **visti di conformità**, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei crediti d'imposta.

Il provvedimento adottato dal Governo, altresì, elabora un nuovo **meccanismo di "sorveglianza"** per consentire all'Agenzia delle Entrate il **preventivo controllo** della correttezza delle operazioni. La concreta attuazione delle procedure di controllo preliminare è stata definita dal provvedimento n. 340450 emanato il 1° dicembre 2021.

Il legislatore reagisce - per così dire - agli avvertimenti della UIF e alle segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate circa i significativi **rischi di abuso** rilevati nel sistema di **circolazione dei crediti d'imposta** sviluppato nell'ultimo anno.

Già nel corso del 2020, invero, la UIF richiamava l'attenzione su alcuni fattori di rischio ed elementi sintomatici di possibili operatività illecite venuti in evidenza nel corso della pandemia. Con specifico riguardo alla disciplina delle **detrazioni d'imposta** per l'**edilizia** e alla relativa possibilità di impiego alternativo mediante la trasformazione delle stesse in crediti d'imposta cedibili - riconosciuta con il D.L. n. 34 del 2020, decreto Rilancio - l'**UIF** ha indicato

degli **schemi rappresentativi di comportamenti anomali** concernenti operatività connesse con illeciti fiscali.

In relazione a tali crediti d'imposta, secondo l'UIF, sono da considerare i rischi connessi con:

- (i) l'eventuale **natura fittizia dei crediti** stessi;
- (ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con **capitali di possibile origine illecita**;
- (iii) lo svolgimento di **abusiva attività finanziaria** da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti.

In ragione dei profili di rischio segnalati e in ottemperanza alle logiche sottostanti, il decreto Antifrode impone per gli **intermediari bancari e finanziari** che intervengono nella circolazione dei crediti d'imposta degli obblighi di segnalazione verso la UIF.

Estensione dell'obbligo del visto di conformità

Analizzando dapprima le novità introdotte in materia di **superbonus 110%**, l'art. 1, lettera a) del decreto in esame rende indispensabile l'apposizione del **visto di conformità** anche per il soggetto beneficiario che decida di optare per la **fruizione diretta della detrazione** nella propria dichiarazione dei redditi. Adempimento, tuttavia, non richiesto nei casi di presentazione diretta della dichiarazione dal contribuente all'Agenzia delle Entrate o attraverso CAF e intermediari.

Circa gli aggiornamenti della disciplina "ordinaria", la lettera b) dell'art. 1, introducendo il comma 1-ter all'interno dell'art. 121 del decreto Rilancio, prevede l'**obbligo del visto di conformità** per l'esercizio delle opzioni di **sconto in fattura e cessione del credito** relative alle spese sostenute per la realizzazione di interventi diversi da quelli che danno diritto all'agevolazione del 110%, elencati al comma 2 dell'art. 121.

Contrariamente alla disciplina del superbonus 110%, il Legislatore **non sembra prevedere espressamente la detraibilità dei compensi** per l'apposizione del visto di conformità.

Da più parti è stato formulato l'auspicio di chiarimenti in merito alla operatività del sistema si consegnato.

Attestazione di congruità delle spese per i bonus minori e nuovi prezzari

Parallelamente alle esigenze di tipo fiscale, il Legislatore ha ritenuto opportuno anche un adeguamento della materia tecnica, introducendo, all'art. 1, lettera b), del D.L. n. 157/2021 un ulteriore adempimento. Nello specifico, per l'esercizio dell'opzione alternativa di sconto in fattura e cessione del credito d'imposta in riferimento agli altri **bonus "minori" a detraibilità limitata**, la nuova normativa impone l'ottenimento dell'**attestazione della congruità delle spese** sostenute (secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020). In aggiunta, i commi 1, lettera a), n. 2) e 2 dell'art. 1 anticipano la prossima adozione di un decreto del Ministero della Transizione ecologica, con

l'inserimento di **valori massimi aggiornati** per talune categorie di beni.

La *ratio* sottostante all'aggiornamento della disciplina si ravvisa nella forte esigenza di frenare l'incremento dei prezzi di acquisto dei beni e delle materie prime e contenere il fenomeno della “**sovrapproduzione**”.

Sebbene l'approccio prudenziale del Legislatore risulti aderente alle finalità previste, l'attesa del provvedimento del MITE (da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Antifrodi) non rende agevole il prosieguo delle attività.

Rimane, di conseguenza, **forte incertezza** sulla **gestione delle opere già avviate e di quelle in fase di progettazione**. Seppur la nuova formulazione del comma 13-*bis* dell'art. 119 del decreto Rilancio riesca a gestire il periodo transitorio, garantendo la prosecuzione delle attività tecniche sulla base dei prezziari e listini attualmente vigenti, fino alla data di adozione del provvedimento del MITE permane un'alea sulla futura riparametrazione del valore dei beni.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, ha stabilito i criteri cui i tecnici dovranno attenersi per il rilascio delle asseverazioni di congruità. Per la redazione di quest'ultima, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, laddove essa non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, l'attestazione potrà essere predisposta in “**forma libera**”, purché stilata sottoforma di dichiarazione sostitutiva

di atto notorio ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Infine, così come per i compensi per il visto di conformità, anche per la detraibilità degli onorari legati al rilascio delle attestazioni di congruità si attendono posizioni ufficiali.

I primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con l'aggiornamento delle FAQ del 22 novembre 2021, l'Amministrazione finanziaria chiarisce uno degli aspetti più controversi dell'entrata in vigore delle nuove regole, ossia l'**assenza** di una **decorrenza specifica** per l'**obbligo dell'apposizione del visto** e dell'**asseverazione di congruità**.

A tal proposito, l'Agenzia, nel richiamare il principio del legittimo affidamento del contribuente, esclude l'obbligo di apposizione del visto di conformità e di asseverazione di congruità nel caso in cui quest'ultimo, alla data di entrata in vigore del D.L. Antifrodi, abbia ricevuto le **fatture da parte di un fornitore**, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, o per lo sconto in fattura, senza aver ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. L'**ambito temporale di applicazione** è stato meglio specificato dall'Amministrazione finanziaria all'interno della circolare n. 16/E/2021, in occasione della quale è stato puntualizzato che la data di conclusione del contratto di cessione o la data di emissione della fattura con applicazione dello sconto deve essere indicata nell'apposito Quadro D del Modello di Comunicazione.

Operativamente, laddove venga identificata quale data di esercizio dell'opzione (colonna 2, Quadro D) una **data antecedente al 12 novembre 2021**, il software di compilazione non richiede l'apposizione del visto di conformità. Diversamente, in caso di data successiva al 12 novembre 2021, per la trasmissione del Modello, il sistema telematico rende necessario il completamento della sezione relativa al visto di conformità.

Per consentire la trasmissione delle Comunicazioni "sprovviste" del visto di conformità, l'Amministrazione ha aggiornato i canali telematici lo scorso 26 novembre, recependo la nuova disciplina.

Come anticipato, inoltre, con la circolare sopra citata l'Agenzia ha fornito delle **linee guida** per la **redazione dell'attestazione di congruità**. Nello specifico il documento di prassi opera una distinzione a seconda della categoria di interventi realizzati.

- per i **lavori di efficientemente energetico**, è possibile far riferimento al D.M. "Requisiti" ed ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
- per tutti gli **interventi diversi dai primi**, per i quali antecedentemente all'emanazione del D.L. Antifrodi non era richiesta l'attività di asseverazione della congruità delle spese, è ora possibile eseguire l'attestazione sulla

base dei criteri residuali contenuti nel comma 13-bis del novellato articolo 119.

Da ultimo, per i **bonus "a detraibilità limitata"**, l'Amministrazione finanziaria estende l'obbligo dell'attestazione di congruità e del visto di conformità anche alle **cessioni di rate residue** il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Controlli preventivi e sospensioni delle Comunicazioni

A corollario di queste nuove disposizioni, il Legislatore interviene nel sistema di circolazione dei crediti d'imposta attribuendo all'Agenzia delle Entrate nuove funzioni di **controllo preliminare**. L'art. 2 del decreto Antifrodi, aggiornando il decreto Rilancio con l'inserimento dell'art. 122-bis, introduce una procedura di controllo preventivo.

Nello specifico, dalla lettura del provvedimento, l'Amministrazione finanziaria individuerà puntualmente le comunicazioni di cessione del credito di imposta che presentano particolari **"profili di rischio"** e, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito, la stessa potrà **sospendere**, per un periodo non superiore a **30 giorni**, gli **effetti delle comunicazioni** in parola, anche successive alla prima.

Vengono altresì definiti gli **indicatori di rischio** che saranno considerati per l'eventuale sospensione delle "comunicazioni". Nel dettaglio, l'Amministrazione verificherà la coerenza e regolarità dei dati delle Comunicazioni, i crediti

oggetto delle stesse, nonché l'analogia delle comunicazioni con altri Modelli trasmessi in precedenza dai medesimi soggetti beneficiari.

Al termine dei controlli, se le risultanze ottenute confermeranno eventuali rischi fiscali, l'Agenzia considererà le comunicazioni non effettuate e comunicherà l'esito del controllo al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Inoltre, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, si legge, l'Amministrazione finanziaria procederà in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Per contro, qualora le attività ispettive non dovessero confermare i rischi profilati dal comma 1 dell'art. 1, D.L. n. 157/2021, la comunicazione trasmessa dal contribuente produrrà gli **effetti ordinari**.

L'intervento normativo, seppur **potenzialmente efficace** ai fini perseguiti, presenta alcuni **dubbi interpretativi**: in particolare, con riferimento all'art. 2 del decreto Antifrodi sussistono incertezze in merito alle modalità di sospensione degli effetti delle comunicazioni di cessione dei crediti trasmesse all'Amministrazione in cui emergano concreti profili di rischio.

Il D.L. n. 157/2021, inoltre, introduce un'**ulteriore condizione** normativa ai fini della cessione del credito d'imposta in favore dei soggetti obbligati di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 231/2007. Tali soggetti, tra i quali devono essere annoverati gli **intermediari bancari e finanziari**, è dato leggere nel comma 4 dell'art. 2, D.L. n. 157/2021,

"non procedono all'acquisizione del credito" qualora ricorrano i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.Lgs. n. 231/2007, rispettivamente relativi agli obblighi di segnalazione e astensione.

La disciplina appena riepilogata, pur facendo leva su una complessiva opera di **compliance** ragionevolmente già attuata dai soggetti incisi, addivene alla configurazione di un presupposto normativo ulteriore e egualmente necessario ai fini della cessione del credito, la cui violazione sembrerebbe poter significare una diversa **ripartizione delle responsabilità** in capo agli intermediari, al netto di quanto già stabilito dal decreto Rilancio.

Il meccanismo dei controlli *ex-ante*, così come delineato dall'art. 1, nonché le nuove previsioni in materia di "antiriciclaggio" stanno creando forte **instabilità** per i soggetti "**cessionari di seconda istanza**" che intervengono nell'acquisto dei crediti d'imposta (ad esempio, enti finanziari e creditizi), che in alcuni casi dovranno ripensare gli schemi contrattuali e negoziali ad oggi in uso in ragione delle nuove previsioni.

I controlli ex-post dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 3, comma 2, del decreto ha cura di dettare una specifica disciplina anche in merito agli strumenti processuali funzionali alla riscossione degli importi oggetto di contestazione. In tal senso, si dispone che, per il recupero degli importi relativi a **contributi indebitamente percepiti o fruiti** ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, l'Agenzia delle Entrate provvederà mediante **atto di recupero**

emanato in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 421 e 422, della legge n. 311/2004.

L'atto di recupero dovrà essere notificato, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è avvenuta la violazione, in caso di compensazione di crediti illegittimamente fruiti poiché non spettanti, ovvero, in caso di crediti inesistenti, entro l'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

Il comma 5 dell'art. 3, inoltre, radica la **competenza** dell'Ufficio dell'Agenzia in ragione del **domicilio fiscale** del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59, D.P.R. n. 600/1973, al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale, la competenza verrà attribuita a un'articolazione della medesima Agenzia, la cui individuazione è demandata all'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Crediti d'imposta: modalità e termini di sospensione delle comunicazioni di cessione

di Gianluca Stancati, Stefano Rizzo,
Giulia Spigariol e Stefano Mazzocchetti
- KPMG, Tax&Legal - Eco-Sisma Bonus
Service Line

[Torna al sommario](#)

Con il provvedimento attuativo del 1° dicembre 2021, n. 340450, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i **criteri**, le **modalità** e i **termini** per lo svolgimento delle attività di **controllo preliminare** previste dal nuovo art. 122-bis, introdotto nel decreto Rilancio dal D.L. n. 157/2021 (**decreto Antifrodi**), a norma del quale, per le "comunicazioni" che presentano specifici **profili di rischio**, opera un meccanismo di sospensione preventiva.

Criteri selettivi e profili di rischio

Prima di dettare le regole operative per le verifiche preventive, l'Agenzia delle Entrate circoscrive, ai par. 2.1. e 2.2. del provvedimento attuativo, i criteri che guideranno le attività istruttorie e sospensive prescritte dall'art. 2 del decreto Antifrodi, non fornendo tuttavia

ulteriori dettagli rispetto a quanto già normativamente previsto.

In linea generale, le comunicazioni per l'esercizio delle **opzioni alternative di sconto in fattura o cessione del credito d'imposta** ex art. 121, decreto Rilancio, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio, sono selezionate ai fini delle procedure di controllo preventive di cui all'art. 122-bis, comma 1 del medesimo decreto.

L'avvio delle verifiche preventive è, quindi, condizionato alla **rilevazione di indicatori di rischio** individuati sulla base dei seguenti elementi:

- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

I termini per la sospensione

Al ricorrere di eventuali profili di rischio, il provvedimento direttoriale dispone che l'Agenzia possa notificare la sospensione delle comunicazioni delle opzioni alternative, anche successive alla prima, entro il termine di **5**

giorni lavorativi che decorrono “**dalla regolare ricezione**” delle medesime (par. 3.1).

Il periodo di sospensione non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data nella quale l'Agenzia delle Entrate notifica la sospensione.

Per comprendere l'operatività e il timing del meccanismo sospensivo, nonché la decorrenza del termine dei 5 giorni entro cui l'Amministrazione finanziaria può dare avvio al procedimento istruttorio, si ritiene vada operata una necessaria distinzione in merito allo “stadio” di circolazione dei crediti e quindi al rispettivo momento di “regolare ricezione della comunicazione”:

- per le “**prime comunicazioni**”, relative al **primo esercizio delle opzioni alternative**, si è dell'avviso che la regolare ricezione vada riferita alla ricevuta che, come previsto dal primo provvedimento attuativo dell'8 agosto 2020, attesta l'avvenuta presa in carico, da parte dell'Agenzia, dell'invio della comunicazione medesima;
- per le **cessioni successive alla prima**, al contrario, si ritiene che il giorno in cui si configura la regolarità della ricezione debba essere rinvenuto allorché i crediti “in corso di trasferimento” appaiano in “Piattaforma Cessione Crediti”, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, e dunque visibili, oltre che dal cedente e dal cessionario, altresì dall'Amministrazione stessa.

Questa impostazione sembra raccordarsi con la previsione ex punto 3.6 del provvedimento, ai sensi del quale il cessionario “**di secondo (o**

ulteriore) livello” potrà, conseguentemente, procedere all'accettazione del credito “attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia” solo a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui i detti crediti siano visualizzabili in Piattaforma.

L'esito del controllo

Successivamente alla notifica di sospensione, qualora se all'esito del controllo risultino confermati gli elementi di rischio che hanno determinato il “blocco”, la comunicazione si considera non effettuata e l'Agenzia delle Entrate rende noto l'annullamento della comunicazione al soggetto che l'ha trasmessa, con la relativa motivazione (par. 3.2).

Ove la comunicazione sia stata trasmessa da un intermediario, quest'ultimo sarà destinatario del flusso informativo, con onere di rendere edotto il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall'Agenzia.

L'annullamento è comunicato tramite i medesimi canali telematici previsti per la procedura di sospensione.

Diversamente, in caso di **esito “positivo”**, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione senza che i rischi fiscali risultino comprovati, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento, fermi restando i successivi poteri ordinari di controllo sulla correttezza delle operazioni in esame (par. 3.3).

In tal caso, il termine finale per la compensazione dei crediti d'imposta rinvenibili dalla comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione.

Criticità operative

Con specifico riguardo all'opzione di **sconto in fattura**, sulla base dell'iter procedurale appena delineato, nell'ipotesi in cui, confermati gli elementi che hanno determinato la preventiva sospensione, l'Agenzia delle Entrate notifichi lo **"scarto" della comunicazione** secondo le modalità sopra descritte, il sopravvenuto annullamento degli effetti di quest'ultima determinerebbe l'alterazione dei termini contrattuali inizialmente concordati tra il committente dei lavori e il fornitore che ha operato lo sconto sul corrispettivo pattuito.

In uno scenario simile, invero, l'impresa affidataria, impossibilitata nel recuperare l'anticipazione concessa sotto forma di credito d'imposta, subirebbe una grave **esposizione finanziaria** e, previo annullamento della fattura emessa, sarebbe costretta a rivalersi quindi sul committente che dovrebbe corrispondere l'intero importo della prestazione.

Ad ogni modo, anche nell'ipotesi in cui, al termine delle attività istruttorie, i profili di rischio non venissero confermati e la comunicazione andasse a buon fine, una sospensione di 30 giorni creerebbe comunque disagi per l'intera filiera.

In ultimo, un ulteriore aspetto che impegnerà gli operatori in un riordino delle condizioni

contrattuali e dei processi di acquisto del credito attualmente già strutturati riguarda l'eventuale **"mancata notifica di sospensione"** da parte dell'intermediario abilitato, in caso di "prime cessioni", o da parte del cedente, per le "cessioni successive alla prima".

Tale circostanza potrebbe, infatti, esporre il soggetto acquirente / cessionario a rischi legati all'**accettazione di un credito d'imposta** ancora soggetto a **verifica preventiva da parte dell'Amministrazione finanziaria**. In questo senso, al fine di risolvere queste criticità, si sta ridefinendo l'impostazione contrattuale, con l'integrazione di obblighi informativi a tutela del cessionario.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

M4C2 - Dalla ricerca all'impresa



Obiettivo generale

Risorse: € 11,44 miliardi

La componente M4-C2:

- 1) mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;
- 2) fornisce sostegno al sistema della ricerca pubblica, alle competenze e alla mobilità dei ricercatori nonché alla cooperazione pubblico-privato a livello nazionale e dell'UE.

Si basa su tre pilastri principali:

- miglioramento della base scientifica;
- forti legami tra imprese e scienza (trasferimento di conoscenze e tecnologia);
- sostegno all'innovazione delle imprese (in particolare PMI, start-up).

Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di significativo interesse nazionale (PRIN)

Risorse: € 1,8 miliardi

Il Fondo è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 per garantire l'attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica.

Le principali aree di intervento del PNR riflettono i sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027: i) salute; ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, una società dell'inclusione; iii) sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilità sostenibile; vi) prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.

Saranno anche finanziati Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed enti di ricerca (come il Consiglio Nazionale delle Ricerche).

I progetti finanziati - che intendono promuovere attività di ricerca curiosity driven - sono selezionati dal MUR sulla base della qualità del profilo scientifico dei responsabili, nonché dell'originalità, dell'adeguatezza metodologica, dell'impatto e della fattibilità del progetto di ricerca.

Investimento 1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori

Risorse: € 600 milioni

L'investimento ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di trattenerli in Italia.

La misura prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori.

Almeno parte del finanziamento sarà collegato all'assunzione di un ricercatore a termine e a brevi periodi di mobilità per attività di insegnamento o ricerca in altre aree d'Italia e all'estero.

Investimento 1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base**Risorse: € 1,61 miliardi**

L'investimento mira a finanziare fino a un massimo di 15 grandi programmi di ricerca e innovazione, realizzati grazie a collaborazioni tra Università, centri di ricerca e imprese così da promuovere una ricaduta della ricerca scientifica nell'economia reale.

Verranno messi in atto processi di coinvolgimento dei cittadini e di trasferimento di tecnologia e competenze al territorio, alle aziende, alla Pubblica Amministrazione.

Attuazione:

Le linee guida relative all'Investimento 1.3 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.

Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies**Risorse: € 1,6 miliardi**

Questa misura mira al finanziamento della creazione di centri di ricerca nazionale, selezionati con procedure competitive, che siano in grado di raggiungere, attraverso la collaborazione di Università, centri di ricerca e imprese, una soglia critica di capacità di ricerca e innovazione.

La selezione avverrà sulla base di bandi competitivi, a cui potranno partecipare consorzi nazionali guidati da un soggetto leader coordinatore.

Sarà fondamentale per ottenere il finanziamento la creazione o il rinnovo di importanti strutture di ricerca, il coinvolgimento dei privati, **il supporto** alle start-up e alla generazione di spin off.

Attuazione:

Le linee guida relative all'Investimento 1.4 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.

Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”
Risorse: € 1,3 miliardi

La misura, attuata dal MUR, si concretizza attraverso il finanziamento entro il 2026 di “leader territoriali di R&I” (esistenti o nuovi) che verranno selezionati sulla base di apposite procedure competitive, con attenzione alla capacità di promuovere progetti di sostenibilità sociale. Ogni progetto dovrà presentare in misura significativa i seguenti elementi:

- attività innovative di formazione in sinergia tra università e settore privato mirata alla riduzione del mismatch tra competenze acquisite durante gli studi universitari e quelle richieste dalle aziende
- svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con università e piccole e medie imprese del territorio
- supporto per start-up
- coinvolgimento della comunità locale su temi di sostenibilità e innovazione.

La selezione dei progetti da finanziare avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- la qualità scientifica e tecnica e la sua coerenza con la vocazione territoriale;
- l’effettiva attitudine a stimolare le capacità innovative delle imprese, in particolare delle PMI;
- la capacità di generare relazioni nazionali ed internazionali con importanti istituzioni di ricerca e società leader;
- l’effettiva capacità di coinvolgimento delle comunità locali.

Attuazione:

- Avviso pubblico del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale per gli ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. Il bando è finanziato con risorse comprese nel Fondo complementare pari a 350 milioni di euro (suddivisi in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) – Scadenza: 12 novembre 2021.
- Le linee guida relative all’Investimento 1.5 sono state approvate con decreto del Ministro dell’Università 7 ottobre 2021 n. 1141.

Investimento 2.1: Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European Interest)
Risorse: € 1,3 miliardi

L’obiettivo della misura è di integrare l’attuale fondo IPCEI, di cui all’art. 1 comma 232 della legge di bilancio per il 2020, con risorse aggiuntive.

Attuazione:

- Decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2021 n. 165 .
- Decreti 7 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2021 n. 198.

Investimento 2.2: Partenariati per la ricerca e l’innovazione - Horizon Europe
Risorse: € 200 milioni

L’obiettivo della misura è sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, individuati con inviti specifici a partecipare ai partenariati europei nell’ambito del programma comunitario Horizon Europe. In particolare, il sostegno si focalizzerà sui seguenti partenariati: i) High Performance Computing, ii) Key digital technologies, iii) Clean energy transition; iv) Blue oceans - A climate neutral, sustainable and productive Blue economy; v) Innovative SMEs.

Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria

Risorse: € 350 milioni

L'obiettivo della misura, attuata dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), consiste nel sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 60 centri (Centri di Competenza, Digital Innovation Hub, Punti di Innovazione Digitale) incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico.

L'obiettivo del processo di semplificazione e razionalizzazione dei centri auspicato dalla misura è quello di aumentare i servizi tecnologici avanzati a beneficio delle aziende focalizzandosi su tecnologie e specializzazioni produttive di punta.

Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione

Risorse: € 1,58 miliardi

Questa misura sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico. Il Fondo finanzia la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati.

In particolare, la misura finanzia fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o di nuovo finanziamento), con un research manager per ogni infrastruttura.

Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformità alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualità di partner per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attività di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprietà intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacità di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up.

Attuazione:

Le linee guida relative all'Investimento 3.1 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.

Investimento 3.2: Finanziamento di start-up

Risorse: € 300 milioni

La misura è finalizzata ad integrare le risorse del Fondo nazionale per l'innovazione, lo strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia. Attraverso questa iniziativa sarà possibile ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo. L'investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 miliardi di euro).

Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese

Risorse: € 600 milioni

L'obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante:

- l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;
- incentivi all'assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese.

È, inoltre, prevista, la creazione di uno hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.

Nello specifico, la misura, attuata dal MUR, prevede l'attivazione di 5.000 borse di dottorato per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l'incentivo all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese. I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale.

Agli investimenti sopra indicati si affianca la seguente riforma:

Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&I per promuovere la semplificazione e la mobilità

La riforma sarà attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale e l'emanazione di 2 decreti ministeriali: uno in ambito mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca. La riforma spingerà verso un approccio più sistematico alle attività di R&S, superando l'attuale logica di riassegnazione delle risorse favorendo la condivisione, e sarà orientata alla semplificazione della burocrazia nella gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-privata, con un impatto significativo in quanto si eviteranno la dispersione e la frammentazione delle priorità, grazie anche al supporto dalla prima componente della Missione. Gli Enti pubblici di ricerca (EPR) avranno un ruolo fondamentale sia come possibili leader progettuali per i Partenariati, per i Campioni nazionali e per gli Ecosistemi territoriali, sia come potenziali partecipanti ai bandi sul Fondo PNR e sul Fondo per le infrastrutture.

[Tabella Riforme - Istruzione e Ricerca](#)

Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.

Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.

Scopri di più >

FIS: procedura competitiva per attività di ricerca fondamentale

di Sara Nuzzaci, e Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

In questa nuova era in cui le istituzioni italiane ed europee si fanno parte attiva con importanti contributi e linee di intervento di nuovo conio grazie al PNRR, un primo importante bando - da non perdere e in prossima scadenza - si rivolge ai ricercatori emergenti (Starting Grant) e ai ricercatori affermati (Advanced Grant) muniti di proposte progettuali afferenti alle macro discipline di ricerca fondamentale quali Life sciences, Physical Sciences and Engineering e Social Sciences and Humanities, specificatamente declinate all'interno dell'Allegato del bando stesso. Requisiti di accesso, modalità di upload della domanda e disamina dei progetti sono stati definitivi nel bando FIS per permettere una consapevole ed orientata presentazione della proposta.

Domande entro il 27 dicembre

È in scadenza il bando per sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate sull'apposita piattaforma del Ministero dell'Università e della Ricerca, fino alle ore 12.00 del 27 dicembre 2021.

Poco tempo ancora utile per inoltrare le proprie progettualità.

Oggetto e finanziamenti

Con il bando in questione sono state rese note le procedure per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale finanziate con i 50 milioni di euro previsti solo per il 2021 dal Fondo Italiano per la Scienza istituito dal Governo, nel luglio 2021, con il noto decreto-legge Sostegni bis, per sviluppare la ricerca fondamentale nel contesto dei programmi di ricerca di alta qualificazione.

La somma di 50 milioni oggetto di erogazione sarà destinata, per 20 milioni, al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti (Starting Grant) mentre, la restante quota di 30 milioni è stanziata per progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati (Advanced Grant).

Le spese ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa progettuale proposta.

Alcune diversità tra le due linee di finanziamento in tema di contributo: per ogni progettualità selezionata nell'ambito della linea "Starting Grant" sarà concesso un contributo in conto capitale corrispondente al totale dei costi

ammissibili, fino a un massimo di 1 milione di euro. Mentre, per ogni progetto selezionato nell'ambito della linea "Advanced Grant" sarà concesso un contributo in conto capitale corrispondente al totale dei costi ammissibili, fino a un massimo di 1,5 milioni di euro. In quest'ultimo caso, un contributo maggiore rispetto alla prima ipotesi che si giustifica se consideriamo che tali progetti appaiono potenzialmente in grado di aprire nuove prospettive, anche in ambito interdisciplinare.

I progetti di entrambe le tipologie hanno una durata massima di 5 anni e devono essere annoverabili all'interno della c.d. ricerca fondamentale che, secondo il Manuale Frascati, ricomprende i lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti.

I destinatari del bando

I soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali sono i Principal Investigators (PI) - ricercatore di qualunque nazionalità che si assume la responsabilità di coordinare le attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto per cui si sottopone la candidatura - che abbiano scelto come Host Institution un'Università, un Ente di ricerca o un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con sede in territorio nazionale.

Infatti, per entrambe le linee di attività, il PI può presentare una proposta progettuale da

svolgere presso una organizzazione ospitante tra le seguenti istituzioni italiane:

- accademie di Belle Arti;
- conservatori;
- università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
- enti pubblici di ricerca;
- soggetti giuridici con finalità di ricerca, purché residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale, a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici e privati, aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.

Ogni PI può presentare una sola proposta e non può partecipare, ad alcun titolo, a progetti coordinati da altri PI.

Per i progetti "Advanced Grant" il ricercatore principale responsabile del coordinamento deve avere un'età massima di 65 anni, deve essere scientificamente indipendente, attivo nella ricerca da un periodo superiore a 10 anni e possedere un profilo che lo identifichi come *leader* nel settore di ricerca nel quale la proposta progettuale si colloca.

Le proposte progettuali potranno riguardare tutti gli ambiti di ricerca afferenti ai macrosettori e ai settori scientifico-disciplinari determinati dallo European Research Council (meglio noto con l'acronimo "ERC") e, cioè, Life sciences (LS), Physical Sciences and Engineering (PE) e Social Sciences and Humanities (SH).

Peraltro, nell'ambito dei macrosettori Life sciences (LS) e Physical Sciences and Engineering (PE), i proponenti potranno richiedere un contributo massimo aggiuntivo di 500.000 euro per l'acquisto delle attrezzature.

La procedura competitiva

Le domande ammesse al finanziamento saranno oggetto di apposita valutazione articolata in due diversi momenti al fine di permettere una effettiva e concreta analisi delle proposte inoltrate. A ben vedere, infatti:

- la prima fase sarà condotta dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR), che potrà avvalersi anche dell'ausilio di esperti esterni tra soggetti in possesso di alta qualificazione scientifica nelle materie per le quali occorrono competenze ulteriori rispetto a quelle presenti nel Comitato;
- la seconda fase riguarderà la proposta progettuale nella sua interezza coinvolgendo tre revisori esterni anonimi ed indipendenti per ciascun progetto individuati dal CNVR, scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione scientifica e, laddove applicabile, anche tramite la consultazione di banche dati, quali Clarivate e Scopus. Ogni revisore esterno, lavorando in remoto attraverso l'accesso al sistema informatico della procedura, attribuirà i punteggi per ciascun criterio di valutazione.

A quel punto, il Principal Investigator il cui progetto superi una determinata soglia, sarà invitato a svolgere un'intervista in lingua

inglese a cura di membri del CNVR assistiti, se necessario, da esperti.

Al termine delle interviste, il CNVR, nel rispetto dei punteggi finali attribuiti alle proposte e nei limiti delle risorse disponibili, predisporrà, per ogni macrosettore, la graduatoria dei progetti.

Il finanziamento viene assegnato alla Host Institution che, con apposito atto di impegno a firma del legale rappresentante, deve garantire accoglienza e condizioni adeguate affinché il PI possa dirigere autonomamente la ricerca e gestire il contributo concesso per tutta la durata del progetto.

Le Host institutions dovranno altresì stipulare un apposito contratto con i PI che non siano già dipendenti a tempo indeterminato o determinato, il cui costo sarà a carico del progetto.

Una misura ad hoc per i ricercatori che si pone in totale assonanza con gli input del PNRR e, più in particolare, con la sua Missione 4, Componente 2 - rubricata dalla "Ricerca all'Impresa" - che dedica un apposito finanziamento ai progetti presentati da giovani ricercatori.

Il rilancio del nostro Paese parte anche dalla ricerca fondamentale.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)